



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

*Emanato con D.R. n. 306 del 17/07/2012;
successivi interventi di modifica, integrazione e rettifica operati con:*

*D.R. n. 65 del 12/02/2014,
D.R. n. 40 del 26/01/2016,
D.R. n. 245 del 12/05/2016,
D.R. n. 341 del 24/06/2016,
D.R. n. 474 del 19/07/2018,
D.R. n. 186 del 29/03/2019,
D.R. n. 302 del 27/05/2019,
D.R. n. 677 del 16/11/2020,
D.R. n. 103 del 26/02/2021,
D.R. n. 381 del 28/06/2021,
D.R. n. 349 del 31/05/2022,
D.R. n. 734 del 20/10/2023,
D.R. n. 85 del 16/02/2024.*

SOMMARIO	1
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	5
Art. 1 (Oggetto)	5
Art. 2 (Struttura)	5
LIBRO I: CORSI INTEGRATIVI DI I, DI II LIVELLO E A CICLO UNICO	5
CAPO I - ACCESSO AI CORSI INTEGRATIVI E NORME GENERALI	5
Art. 3 (Modalità d'accesso)	5
Art. 4 (Definizione e obiettivi formativi)	6
Art. 5 (Programmazione didattica)	6
CAPO II - PIANO DI STUDI E OBBLIGHI DIDATTICI	7
Art. 6 (Piano di studi)	7
Art. 7 (Presentazione e modifica)	7
Art. 8 (Obblighi didattici interni)	8
Art. 9 (Corsi di lingue straniere)	8
Art. 10 (Obblighi didattici esterni)	9
Art. 11 (Decadenza dallo status di allieva/o)	10
CAPO III - PROVA DI VERIFICA, PROVA IDONEITIVA E CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA	10
Art. 12 (Verifica del percorso formativo)	10
Art. 13 (Prova idoneativa)	11
Art. 14 (Esame di Diploma)	11
Art. 15 (Commissioni giudicatrici)	12
CAPO IV - STATUS DI ALLIEVA/O	12



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Art. 16 (Allieve/i in convenzione)	12
Art. 17 (Attribuzione e funzioni della/del Tutor)	13
Art. 18 (Soggiorni fuori sede)	13
Art. 19 (Valutazione della didattica erogata)	14
Art. 20 (Aspettativa)	14
Art. 21 (Dimissioni)	14
CAPO V - DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE ALLIEVE E AGLI ALLIEVI ORDINARIE/I DEI CORSI A CICLO UNICO PRESENTI ALLA SCUOLA NELL'A.A. 2017/2018	14
Art. 22 (Regime transitorio)	14
Art. 23 (Piano di studi ed obblighi didattici)	15
Art. 24 (Riconoscimento dell'attività svolta presso altre università)	15
Art. 25 (Termini per il superamento degli esami)	16
Art. 26 (Esame di Licenza)	16
LIBRO II: CORSI DI LAUREA MAGISTRALE	16
Art. 27 (Lauree Magistrali attivabili alla Scuola)	16
Art. 28 (Applicazioni alle Convenzioni in atto)	17
CAPO I - NORME GENERALI SULLE LAUREE MAGISTRALI	17
Art. 29 (Lingua inglese)	17
Art. 30 (Divieto di mutualità)	17
Art. 31 (Accesso programmato)	17
Art. 32 (Sperimentazione)	17
Art. 33 (Monitoraggio e valutazione)	17
CAPO II - LAUREE MAGISTRALI ISTITUITE ED ATTIVATE IN CONVENZIONE	18
Art. 34 (Contenuti obbligatori della convenzione)	18
Art. 35 (Procedimento per l'approvazione della convenzione)	18
Art. 36 (Sede amministrativa del corso di laurea)	18
Art. 37 (Ammissione delle allieve e degli allievi)	19
Art. 38 (Rinvio al regolamento del corso di laurea)	19
CAPO III - PERCORSI DI ECCELLENZA IN CONVENZIONE	19
Art. 39 (Percorsi di eccellenza)	19
Art. 40 (Contenuto obbligatorio della convenzione. Procedimento)	19
Art. 41 (Ammissione al percorso di eccellenza)	20
Art. 42 (Obblighi degli studenti e delle studentesse)	20
Art. 43 (Decadenza dal percorso di eccellenza)	20
Art. 44 (Prova finale)	20
Art. 45 (Programmazione didattica. Mutualità dei corsi del percorso di eccellenza)	21
Art. 46 (Crediti formativi del percorso di eccellenza)	21
LIBRO III: CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI PHILOSOPHIÆ DOCTOR	21
Art. 47 (Definizione ed obiettivi generali dei Corsi)	21
CAPO I - ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DEI CORSI	22
Art. 48 (Collaborazioni)	22
Art. 49 (Istituzione di un nuovo Corso)	22



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Art. 50 (Piano formativo strutturato)	23
Art. 51 (Attivazione annuale di un nuovo ciclo)	24
CAPO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEI CORSI	24
Art. 52 (Organi del Corso)	24
Art. 53 (Collegio delle/dei docenti)	24
Art. 54 (Coordinatrice/Coordinatore)	26
Art. 55 (Supervisione)	27
Art. 56 (Organi ulteriori)	27
CAPO III - RISORSE E VALUTAZIONE	27
Art. 57 (Gestione delle risorse a disposizione dei Corsi)	27
Art. 58 (Valutazione)	28
CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DI RICERCA	28
Art. 59 (Programma annuale delle attività del Corso)	28
Art. 60 (Ammissione ai Corsi - Requisiti per l'accesso al concorso pubblico)	28
Art. 61 (Ammissione ai Corsi – Bando di concorso)	29
Art. 62 (Ammissione ai Corsi – Commissione esaminatrice – Graduatoria finale di merito)	30
Art. 63 (Obblighi formativi delle/degli allieve/i dei Corsi)	30
Art. 64 (Diritti degli allievi e servizi)	31
Art. 65 (Integrazioni della borsa per soggiorni fuori sede e budget per le attività di ricerca)	31
Art. 66 (Corso Ph.D. e scuole di specializzazione mediche)	32
Art. 67 (Esclusione dal Corso)	32
Art. 68 (Attività delle/degli allieve/i esterne al Corso)	33
Art. 69 (Conseguimento del titolo)	33
Art. 70 (Dottorandi/e provenienti da altre istituzioni)	35
LIBRO IV: MASTER UNIVERSITARI DI I E II LIVELLO E CORSI DI ALTA FORMAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA	35
CAPO I - MASTER UNIVERSITARI	35
Art. 71 (Master universitari di I e II livello)	35
Art. 72 (Contenuti)	35
Art. 73 (Procedura per l'istituzione di un master)	36
Art. 74 (Organi del master)	36
Art. 75 (Requisiti di ammissione)	37
Art. 76 (Procedura per l'ammissione al Master Universitario)	37
Art. 77 (Crediti riconoscibili in ingresso)	38
Art. 78 (Verifiche intermedie e finali)	38
Art. 79 (Tirocinio)	38
Art. 80 (Titolo di master universitario)	39
Art. 81 (Disciplinare)	39
CAPO II - CORSI DI ALTA FORMAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA	39
Art. 82 (Corsi di alta formazione e formazione continua)	39
Art. 83 (Norme generali relative ai Corsi di alta formazione e formazione continua)	40
Art. 84 (Norme specifiche relative ai Corsi di alta formazione e formazione continua)	40
Art. 85 (Piano delle attività formative)	40
Art. 86 (Copertura finanziaria)	41



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Art. 87 (Tutor)	41
Art. 88 (Docenze e incarichi organizzativi)	41
Art. 89 (Collaborazioni esterne)	41
Art. 90 (Sistema di Gestione della Qualità)	41
LIBRO V: ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO	42
Articolo 91 – Finalità e tipologie di attività	42
Articolo 92 – Soggetti coinvolti	42
LIBRO VI: SEASONAL SCHOOL	43
Art. 93 - (Seasonal School)	43
Art. 94 - (Piano Annuale)	43
Art. 95 - (Procedura per l'istituzione di una Seasonal School)	43
LIBRO VII: BORSE DI STUDIO E FORME DI COLLABORAZIONE DELLE ALLIEVE, DEGLI ALLIEVI, DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI	44
CAPO I - CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO	44
Art. 96 (Tipologie)	44
Art. 97 (Finanziamento)	44
Art. 98 (Gestione delle borse)	45
Art. 99 (Procedura di attivazione e bando di selezione)	45
Art. 100 (Importo delle borse, modalità di pagamento)	46
Art. 101 (Diritti, obblighi e incompatibilità)	46
Art. 102 (Disposizioni fiscali e previdenziali)	47
Art. 103 (Rinuncia, proroga, differimenti, sospensioni)	47
Art. 104 (Assicurazione)	48
Art. 105 (Mensa)	48
Art. 106 (Borse di studio post-laurea per attività di studio e ricerca)	48
Art. 107 (Borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero)	49
CAPO II - FORME DI COLLABORAZIONE DELLE/DEGLI ALLIEVE/I E DELLE/DEGLI STUDENTESSE/STUDENTI	49
Art. 108 (Attività a tempo parziale)	49
Art. 109 (Beneficiari)	50
Art. 110 (Bando di selezione)	50
Art. 111 (Graduatoria)	51
Art. 112 (Compenso orario)	51
Art. 113 (Contratto)	51
Art. 114 (Orario di lavoro e modalità di pagamento)	52
Art. 115 (Incompatibilità)	52



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto nel Regolamento didattico di Ateneo e nell'ordinamento degli studi universitari, l'insieme delle attività formative erogate dalla Scuola nonché le borse di studio e le collaborazioni degli allievi e degli studenti.

2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento possono essere abrogate o modificate solo attraverso una previsione espressa.

Art. 2 (Struttura)

1. Il presente Regolamento si articola in sette libri secondo il seguente ordine:

- Libro primo, Corsi integrativi di I e II livello e corsi integrativi a ciclo unico;
- Libro secondo, Corsi di laurea magistrale;
- Libro terzo, Corsi per il conseguimento del Diploma di Philosophiæ Doctor;
- Libro quarto, Master universitari di I e II livello e Corsi di alta formazione e formazione continua;
- Libro quinto, Orientamento Universitario;
- Libro sesto, Seasonal School;
- Libro settimo, Borse di studio e forme di collaborazione degli allievi e degli studenti.

LIBRO I: CORSI INTEGRATIVI DI I, DI II LIVELLO E A CICLO UNICO

CAPO I - ACCESSO AI CORSI INTEGRATIVI E NORME GENERALI

Art. 3 (Modalità d'accesso)

1. Ai corsi integrativi di I livello e ai corsi integrativi a ciclo unico si accede mediante concorso pubblico per esami, che accerta nelle candidate e nei candidati, in relazione alle diverse aree scientifiche presenti alla Scuola, l'attitudine allo studio, le potenzialità, l'idoneità a seguire un percorso di studio interdisciplinare e di qualità, nonché la disponibilità a vivere una dimensione di vita collegiale. I titoli di studio richiesti, le modalità di svolgimento del concorso, le conoscenze e le competenze necessarie per l'ammissione a ciascun corso sono stabiliti nel relativo bando.

2. Ai corsi integrativi di II livello si accede:

- per le allieve e gli allievi di I livello mediante prova idoneativa di cui al successivo art. 13;
- per tutti gli altri candidati mediante concorso pubblico, per titoli ed esami. Le modalità di svolgimento del concorso sono stabilite nel relativo bando.

3. I bandi di concorso sono approvati dal Senato accademico, su proposta delle Classi accademiche. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dalla/dal Rettore/Rettrice, su proposta delle/dei Presidi delle Classi accademiche.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Art. 4 (Definizione e obiettivi formativi)

1. I corsi integrativi sono rivolti alle allieve e agli allievi ordinari della Scuola e prevedono percorsi formativi integrativi nell'ambito delle scienze applicate mediante una stretta connessione con la ricerca scientifica disciplinare e interdisciplinare per favorire l'interazione con il mondo culturale, sociale ed economico. Come previsto dall'art. 46 comma 4 dello Statuto, tali corsi sono costituiti dagli insegnamenti impartiti alla Scuola e si propongono di assicurare una solida preparazione di base, di elevare la qualità e il livello di preparazione, di sviluppare lo spirito critico e di favorire la crescita culturale e personale delle allieve e degli allievi.

2. I Corsi integrativi di I livello hanno durata triennale ed offrono un percorso formativo interno, complementare ai corsi di laurea dell'Università di Pisa o delle altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola. Questi ultimi sono individuati annualmente dal Senato accademico, tra quelli affini alle aree scientifiche della Scuola, al momento dell'approvazione del bando di concorso di I Livello, su proposta dei Consigli delle Classi accademiche.

3. I Corsi integrativi di II livello hanno durata biennale ed offrono un percorso formativo interno, complementare ai corsi di laurea magistrale dell'Università di Pisa o delle altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola. I corsi di laurea magistrale sono individuati dal Senato accademico tra quelli affini alle aree scientifiche della Scuola, entro il 31 marzo di ciascun anno, su proposta dei Consigli delle Classi accademiche.

4. Per l'area di Scienze mediche sono attivati corsi integrativi a ciclo unico della durata di sei anni, che offrono un percorso formativo interno, complementare al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia dell'Università di Pisa o delle altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola.

5. Per l'area di Scienze giuridiche sono attivati corsi integrativi a ciclo unico della durata di cinque anni, che offrono un percorso formativo interno complementare al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell'Università di Pisa o delle altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola.

6. Per favorire la dimensione collegiale quale opportunità per una maggiore crescita personale e culturale, la Scuola prevede la residenzialità per le allieve e gli allievi ordinari di I e II livello e di ciclo unico.

Art. 5 (Programmazione didattica)

1. I Consigli delle Classi accademiche approvano, entro il 31 marzo di ogni anno, le linee guida per la definizione della programmazione delle attività didattiche integrative di I e di II livello relative al successivo anno accademico. I Presidi delle Classi accademiche elaborano una proposta di programmazione delle attività didattiche integrative da sottoporre al Consiglio di Classe competente, che la approva entro il 31 maggio di ogni anno. Fanno parte della programmazione altresì le esercitazioni, l'affiancamento in presenza nelle attività del laboratorio di ricerca, i seminari.

2. Contestualmente all'approvazione della programmazione didattica, i Consigli delle Classi accademiche determinano, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, il valore in crediti formativi universitari (nel seguito CFU) dei singoli insegnamenti, nonché l'eventuale possibile fruizione dei predetti insegnamenti da parte di studentesse e studenti esterni alla Scuola.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

3. Contestualmente all'approvazione della programmazione didattica, i Consigli delle Classi accademiche possono altresì:

- stabilire che alcune specifiche attività previste dall'offerta didattica interna siano obbligatorie ai fini del conseguimento del Diploma di licenza o dei Diplomi di I e di II livello;
- individuare percorsi formativi presso altre sedi universitarie italiane o straniere, nonché il loro valore in CFU e stabilire la loro validità ai fini dell'assolvimento degli obblighi didattici interni delle allieve e degli allievi.

4. La programmazione didattica viene pubblicata sul sito della Scuola con l'indicazione del periodo di svolgimento e delle sedi di svolgimento delle lezioni/seminari.

CAPO II - PIANO DI STUDI E OBBLIGHI DIDATTICI

Art. 6 (Piano di studi)

1. L'allieva/o definisce il proprio percorso didattico interno mediante il proprio piano di studi.

2. Ogni piano di studi deve contenere:

- gli esami universitari presenti nel piano di studi dell'Università di Pisa o della istituzione universitaria presso la quale l'allieva/o è iscritta/o;
- le attività didattiche integrative interne ed i corsi di lingua straniera, come indicato al successivo comma.

3. Per ogni anno accademico il piano di studi interno di ciascuna/ciascun allieva/o deve contenere:

- non meno di 7 CFU e non meno di 70 ore di attività di attività didattica integrativa così ripartiti:
 - a) almeno 5 CFU e non meno di 50 ore di attività formative erogate dalla Scuola all'interno del settore di appartenenza;
 - b) almeno 2 CFU e non meno di 20 ore di attività formative erogate dalla Scuola al di fuori del settore di appartenenza;
- almeno 6 CFU e non meno di 60 ore relative a corsi di lingua straniera.

4. Per le allieve e gli allievi dell'ultimo anno di Scienze mediche non sono previsti CFU obbligatori per attività didattiche integrative e lingue straniere.

5. All'atto della presentazione del piano di studi, o successivamente in fase di modifica, ogni allieva/o può richiedere di farsi riconoscere, per l'anno accademico successivo:

- eventuali CFU supplementari acquisiti nell'anno accademico precedente;
- eventuali CFU supplementari acquisiti o da acquisire durante i periodi di soggiorno fuori sede per motivi di studio appositamente autorizzati, presso altre sedi universitarie italiane e straniere.

6. Le allieve e gli allievi ammessi alla Scuola in anni successivi al primo sono esonerati dal conseguimento dei CFU formativi interni previsti per gli anni accademici antecedenti il loro ingresso.

Art. 7 (Presentazione e modifica)

1. Le allieve e gli allievi dei Corsi Ordinari di I e II Livello, ad eccezione delle allieve e degli allievi del primo anno, devono presentare il proprio piano di studi per l'anno accademico successivo entro il 30 settembre



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

relativamente alle attività didattiche integrative interne, ai corsi di lingua straniera, e agli esami universitari presenti nel piano di studi dell'Università di Pisa o di altra Università.

2. Le allieve e gli allievi del primo anno, e gli allievi e le allieve che entrano al secondo o terzo anno del Corso integrativo a ciclo unico, devono presentare il proprio piano di studi per l'anno accademico in corso entro il 31 ottobre.

3. I piani di studi, previo nulla osta della/del Tutor dell'allieva/o, sono approvati dalla/dal Preside della Classe accademica competente entro il 30 novembre di ogni anno accademico.

4. L'allieva/o può modificare il proprio piano di studi durante l'anno accademico relativamente alle attività didattiche integrative interne ed ai corsi di lingua straniera, e agli esami universitari presenti nel piano di studi dell'Università di Pisa o di altra Università, entro e non oltre il 15 settembre, salvo eventuali eccezioni motivate. La modifica del piano di studi può riguardare la sostituzione, l'integrazione di esami, nonché l'eliminazione di un esame in caso di CFU supplementari eccedenti rispetto ai CFU minimi richiesti. Ciascuna richiesta di modifica del piano di studi può dirsi efficace solo a seguito di nulla osta della/del Tutor e dell'approvazione della/del Preside che dovranno avvenire entro il 30 settembre.

5. In tutti i casi in cui la/il Preside lo ritenga opportuno, e qualora non ritenga di approvare una richiesta a cui la/il Tutor ha dato il nulla osta, la modifica del piano di studi è sottoposta all'approvazione del Consiglio della Classe accademica competente.

Art. 8 (Obblighi didattici interni)

1. Le allieve e gli allievi dei Corsi ordinari di I e II livello devono acquisire i CFU relativi alle attività didattiche formative interne alla Scuola e presenti nel proprio piano di studi entro il 31 maggio dell'anno accademico successivo a quello cui si riferisce il piano di studi, comunque non oltre il 31 luglio, salvo deroga motivata deliberata dal Consiglio di Classe competente.

2. La richiesta di deroga, opportunamente motivata, unitamente al nulla osta della/del tutor, deve essere presentata dall'allieva/o entro il 30 aprile per essere sottoposta a delibera del Consiglio di Classe competente.

3. Tutte le attività di didattica integrativa devono prevedere un esame finale con l'assegnazione di un voto in trentesimi ed eventuale lode. Le allieve e gli allievi devono riportare, per ciascun anno accademico, una media aritmetica non inferiore a ventisette trentesimi ed in ciascun esame una votazione non inferiore a ventiquattro trentesimi. Ai fini della media le lodi acquisite sono computate come trentuno trentesimi.

4. Per poter sostenere l'esame l'allievo o allieva deve aver ottemperato agli obblighi di valutazione degli insegnamenti frequentati.

Art. 9 (Corsi di lingue straniere)

1. Nell'arco di tutto il percorso di studi presso la Scuola, le allieve e gli allievi ordinari devono acquisire la conoscenza di:

- almeno due lingue straniere a livello intermedio, per le allieve e gli allievi dei Corsi ordinari di I livello;



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

- almeno due lingue straniere, di cui una a livello avanzato, per le allieve e gli allievi dei Corsi ordinari di II livello;
 - almeno due lingue straniere, di cui una a livello intermedio e una a livello avanzato, per le allieve e gli allievi dei Corsi ordinari a ciclo unico.
2. I Corsi di lingua sono parte integrante del piano di studi dell'allieva/o per ciascun anno accademico e i relativi CFU devono essere acquisiti entro il 31 maggio dell'anno accademico successivo a quello cui si riferisce il piano di studi. L'allieva/o può modificare il proprio piano di studi con riferimento ai corsi di lingua tramite la sostituzione della lingua straniera prescelta, ma non può richiedere una deroga ai crediti relativi a tali corsi.
3. I corsi di lingua sono erogati da esperti linguistici individuati dalla Scuola.
4. La frequenza ai corsi di lingua straniera è obbligatoria. Relativamente alla lingua straniera non è consentito acquisire CFU per due corsi del medesimo livello. Prima dell'inizio dei corsi è accertato il livello di conoscenza della lingua straniera al fine dell'inquadramento dell'allieva/o nel livello più idoneo.
5. Le allieve e gli allievi sono tenuti a sostenere l'esame finale a seguito del quale è attribuito un voto in trentesimi ed eventuale lode. L'esame di lingua concorre alla media dei 27/30 che gli allievi e le allieve devono mantenere per gli obblighi interni.
6. Gli esperti e le esperte linguistici/che preparano le allieve e gli allievi al conseguimento delle certificazioni di conoscenza delle lingue straniere secondo il quadro comune di riferimento europeo. Lo svolgimento dei corsi di preparazione alla certificazione, accompagnato dal superamento della relativa prova d'esame o da altro esame concordato con il/la docente, costituisce titolo idoneo all'assolvimento degli obblighi in materia di lingue straniere come livello avanzato.
7. La Scuola potrà promuovere, d'intesa con gli enti autorizzati alla certificazione individuati dal Senato accademico, sessioni d'esame dedicate alle allieve e agli allievi e finalizzate all'ottenimento delle suddette certificazioni. In assenza di accordi la Scuola potrà rimborsare alle allieve e agli allievi, una volta durante l'intero corso di studi, la spesa relativa all'iscrizione alla prova, previo conseguimento della certificazione.

Art. 10 (Obblighi didattici esterni)

1. Le allieve e gli allievi dei Corsi ordinari di I e II livello e a ciclo unico ~~livello~~ devono sostenere gli esami universitari del proprio piano di studi entro:
- il 31 dicembre dell'anno accademico successivo a quello cui si riferisce il proprio piano di studi, relativamente agli esami del primo semestre, comunque non oltre il 28 febbraio, salvo deroga motivata deliberata dal Consiglio di Classe competente;
 - il 31 maggio dell'anno accademico successivo a quello cui si riferisce il proprio piano di studi, relativamente agli esami del secondo semestre e agli esami dei corsi annuali, comunque non oltre il 31 luglio, salvo deroga motivata deliberata dal Consiglio di Classe competente.
2. La richiesta di deroga, opportunamente motivata, unitamente al nulla osta della/del tutor, deve essere presentata dall'allieva/o entro il 30 novembre (esami primo semestre) e il 30 aprile (esami secondo semestre e annuali) e sottoposta a delibera del Consiglio di Classe competente.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

3. Le allieve e gli allievi del primo anno dei Corsi ordinari di I e II livello devono conseguire almeno 18 CFU entro il 31 luglio dell'anno accademico in corso.
4. Le allieve e gli allievi ammessi alla Scuola in anni successivi al primo devono sostenere gli esami universitari di cui eventualmente sono in debito entro i termini stabiliti dal Consiglio della Classe accademica competente.
5. Negli esami universitari le allieve e gli allievi devono riportare, per ciascun anno accademico, una media aritmetica non inferiore a ventisette trentesimi ed in ciascun esame una votazione non inferiore a ventiquattro trentesimi. Ai fini della media le lodi acquisite sono computate come trentuno trentesimi.

Art. 11 (Decadenza dallo status di allieva/o)

1. L'inosservanza di almeno uno degli obblighi didattici interni ed esterni di cui agli artt. 8, 9 e 10 è accertata d'ufficio, comunicata all'allieva/o, e comporta la decadenza dallo status di allieva/o.
2. La decadenza è, altresì, conseguenza del mancato superamento del colloquio di verifica di cui al successivo art. 12 o del giudizio di "non idoneità" a seguito della prova idoneativa di cui al successivo art. 13.
3. La decadenza può essere conseguenza della mancata presentazione del piano di studi annuale e del passaggio ad altro corso di laurea non affine alle aree scientifiche della Scuola, individuate annualmente secondo l'art. 5 del presente Regolamento.
4. La decadenza è formalizzata con Decreto rettorale, sentita/o la/il tutor e la/il Preside della Classe accademica di riferimento, e comunicata all'allieva/o.

CAPO III - PROVA DI VERIFICA, PROVA IDONEATIVA E CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA

Art. 12 (Verifica del percorso formativo)

1. Il percorso formativo dell'allieva/o è soggetto ad una verifica annuale. I colloqui annuali di verifica sono previsti per:
 - le allieve e gli allievi ordinari di I livello, al primo e secondo anno;
 - le allieve e gli allievi ordinari di II livello al primo anno;
 - le allieve e gli allievi ordinari dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico (Medicina e chirurgia e Giurisprudenza) tutti gli anni ad esclusione dell'ultimo.
2. All'inizio di ogni anno accademico i Consigli delle Classi stabiliscono i tempi, le modalità di svolgimento delle verifiche annuali e la composizione della Commissione di valutazione, anche in forme differenziate per area scientifica o per allieva/o. La Commissione è quindi formalizzata con Provvedimento della/del Preside e composta da un numero di membri non inferiore a tre compreso, di norma, la/il Tutor dell'allieva/o.
3. Qualora l'allieva/o si trovi in soggiorno fuori sede può sostenere il colloquio di verifica, se autorizzato dal/dalla Preside, mediante strumenti telematici di collegamento che garantiscano il proprio riconoscimento.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

4. Il mancato superamento del colloquio di verifica dà luogo alla decadenza dallo status di allieva/o ai sensi dell'art. 11.

Art. 13 (Prova idoneativa)

1. Le allieve e gli allievi di I livello accedono ai Corsi ordinari di II livello mediante prova idoneativa.
2. I Corsi ordinari di II Livello sono individuati annualmente dal Senato accademico, al momento dell'approvazione del bando di concorso di II Livello o comunque prima dell'espletamento della prova idoneativa, tra quelli affini alle aree scientifiche della Scuola, su proposta dei Consigli delle Classi accademiche.
3. Le modalità e i tempi di svolgimento della prova idoneativa, specifici per ogni area, sono individuati dal Consiglio della Classe accademica di riferimento entro il mese di giugno. Le prove idoneative sono programmate dalle Classi accademiche nei mesi di settembre e ottobre.
4. Alla prova idoneativa presiede una Commissione, nominata con Decreto Rettorale su proposta della/del Preside della Classe accademica di riferimento e composta da un numero di membri non inferiore a tre compreso, di norma, la/il Tutor dell'allieva/o.
5. La Commissione formula un giudizio complessivo di «idoneità» o «non idoneità» dell'allieva/o. Il giudizio di «non idoneità» comporta la decadenza dallo status di allieva/o, ai sensi dell'art.11.

Art. 14 (Esame di Diploma)

1. La Scuola rilascia il Diploma di I livello alle allieve e agli allievi ordinari di I livello che abbiano:
 - ottemperato agli obblighi didattici interni ed esterni relativi al corso ordinario di I livello nei termini previsti dal presente Regolamento;
 - conseguito la Laurea entro il 31 maggio dell'anno successivo alla conclusione del Corso di Laurea;
 - superato il relativo esame:
 - a) entro 6 mesi dal conseguimento della Laurea;
 - b) entro il mese di aprile dell'anno successivo alla conclusione del Corso di Laurea per le allieve e gli allievi che conseguono la Laurea entro il 31 ottobre.

Il termine massimo per il conseguimento del Diploma è posticipato nel caso di soggiorno fuori sede autorizzato, e comunque fino ad un massimo di 3 mesi.

2. La Scuola rilascia il Diploma di II livello alle allieve e agli allievi ordinari di II livello che non abbiano conseguito il Diploma di I livello e che abbiano:
 - ottemperato agli obblighi didattici interni ed esterni relativi al corso ordinario di secondo livello nei termini previsti dal presente Regolamento;
 - conseguito la Laurea Magistrale entro il 31 maggio dell'anno successivo alla conclusione del Corso di Laurea Magistrale;
 - superato il relativo esame entro 6 mesi dall'ultimo appello utile/disponibile per il conseguimento della Laurea Magistrale (31 maggio).



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Il termine massimo per il conseguimento del Diploma è posticipato nel caso di soggiorno fuori sede autorizzato e comunque sino ad un massimo di 3 mesi.

3. La Scuola rilascia il Diploma di Licenza alle allieve e agli allievi ordinari di II livello che abbiano già conseguito il diploma di I livello e a ciclo unico che abbiano:

- ottemperato agli obblighi didattici interni ed esterni relativi al corso ordinario di I e II livello, ovvero al corso ordinario a ciclo unico, nei termini previsti dal presente Regolamento;
- conseguito la Laurea Magistrale entro il 31 maggio dell'anno successivo alla conclusione del Corso di Laurea Magistrale;
- superato il relativo esame entro 6 mesi dall'ultimo appello utile/disponibile per il conseguimento della Laurea Magistrale (31 maggio).

Il termine massimo per il conseguimento del Diploma è posticipato nel caso di soggiorno fuori sede autorizzato e comunque sino ad un massimo di 3 mesi.

4. Le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento dei Diplomi di Licenza, di I e di II livello e i criteri di valutazione utilizzati dalle commissioni giudicatrici sono stabiliti dal Consiglio della Classe accademica, che programma almeno due sessioni annuali.

5. Gli esami per il conseguimento dei Diplomi di Licenza, di I e di II livello sono pubblici e la relativa votazione è espressa in centesimi con eventuale lode. I Diplomi sono conferiti dalla/dal Rettrice/Rettore.

6. Il Diploma di II livello e il Diploma di Licenza, rispettivamente al comma 2 e al comma 3 del presente articolo sono equiparati, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, a un master universitario di II livello.

Art. 15 (Commissioni giudicatrici)

1. Le Commissioni giudicatrici degli esami per il conseguimento dei Diplomi di Licenza, di I e di II livello sono nominate dalla/dal Rettrice/Rettore della Scuola, su proposta della/del Preside della Classe accademica competente e svolgono le proprie valutazioni in base ai criteri stabiliti dal Consiglio della Classe accademica, tenendo conto anche di eventuali provvedimenti disciplinari applicati.

2. Ciascuna Commissione è composta da un numero di membri non inferiore a cinque effettivi e due supplenti, compreso, di norma, la/il Tutor dell'allieva/o. Nel Decreto di nomina sono indicati la/il Presidente e la/il Segretaria/o.

CAPO IV - STATUS DI ALLIEVA/O

Art. 16 (Allieve/i in convenzione)

1. Per allieve/i in convenzione si intendono le allieve e gli allievi della Scuola e di altre Scuole o Istituti ad ordinamento speciale con la stessa convenzionate o federate. L'allieva/o in convenzione è allieva/o di tutte le predette Scuole.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

2. Il percorso didattico formativo dell'allieva/o in convenzione, gli obblighi didattici interni ed esterni sono deliberati dagli organi delle Scuole deputate alla programmazione didattica.
3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente comma comporta la perdita della qualifica di allieva/o in convenzione.

Art. 17 (Attribuzione e funzioni della/del Tutor)

1. Entro il mese di ottobre la/il Preside individua, per ogni allieva/o del primo anno, una docente o un docente, tra quelle/i della Classe competente, che svolga, nei suoi confronti, funzione di Tutor.
2. Dopo il primo anno di corso è consentito, previa richiesta da parte dell'allieva/o e approvazione della/del Preside della Classe di appartenenza, procedere al cambio della/del Tutor.
3. È compito della/del Tutor l'accoglienza, l'indirizzo e il supporto all'inserimento dell'allieva/o nella vita della Scuola. È suo compito, inoltre, orientare e seguire con assiduità l'attività didattica e di studio dell'allieva/o, nonché l'assolvimento degli obblighi di valutazione della didattica erogata, anche prendendo periodica visione del libretto personale di ciascuna/ciascun allieva/o, offrendo indicazioni e suggerimenti per il superamento di eventuali ostacoli nel processo di formazione, il miglioramento delle condizioni di studio e di apprendimento e la migliore riuscita dell'itinerario formativo dell'allieva/o e il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi.
4. La/il Tutor organizza annualmente, almeno 4 incontri, con cadenza trimestrale, con l'allieva/o.

Art. 18 (Soggiorni fuori sede)

1. I soggiorni fuori sede sono periodi trascorsi in Italia o all'estero. A titolo esemplificativo e non esaustivo i soggiorni fuori sede riguardano le attività di studio, ricerca, frequenza corsi e stage.
2. Tutti i soggiorni fuori sede sono autorizzati dalla/dal Preside della Classe accademica di riferimento, previo nulla osta della/del tutor, al termine della procedura di valutazione. L'autorizzazione è inoltre propedeutica al fine di usufruire del contributo economico.
3. Per le attività svolte fuori sede, la Scuola può attribuire un contributo economico da determinarsi nella misura e secondo le modalità previste nell'allegato al presente Regolamento. I criteri stabiliti si applicano anche ai rimborsi delle attività di Placement.
4. Entro il mese di novembre di ogni anno, le/i Presidi delle Classi accademiche, insieme alla/al rappresentante delle allieve e degli allievi ordinari in Senato accademico, definiscono, per il successivo anno accademico, i criteri di valutazione dei soggiorni e le procedure per la presentazione della domanda. I criteri sono emanati, nel rispetto dei limiti di spesa contenuti nell'allegato succitato, con Provvedimento congiunto delle/dei Presidi delle Classi accademiche e comunicati a tutte/i le allieve e gli allievi.
5. Le domande sono sottoposte all'esame di una Commissione costituita con specifico Provvedimento congiunto dei Presidi delle Classi accademiche.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Art. 19 (Valutazione della didattica erogata)

1. Le allieve e gli allievi dei Corsi ordinari di I e II livello devono tempestivamente rispondere ai questionari di valutazione relativi agli insegnamenti frequentati. Il positivo assolvimento di tale adempimento costituisce requisito necessario per poter sostenere i relativi esami.
2. Le valutazioni della didattica erogata dalla Scuola sono comunicate al Presidio Qualità e quindi da quest'ultimo trasmesse alla Commissione Paritetica allieve/i e docenti, al Nucleo di valutazione interna ed ai Presidi delle Classi accademiche.
3. I Presidi delle Classi accademiche presentano i risultati della valutazione nei Consigli di Classe anche ai fini dell'elaborazione della futura programmazione didattica.

Art. 20 (Aspettativa)

1. Il Consiglio della Classe accademica può concedere all'allieva/o interessato un periodo di aspettativa fino ad un anno, per gravi e documentati motivi, comunque per una durata non inferiore a tre mesi. Nella delibera di autorizzazione il Consiglio di Classe, su proposta della/del Tutor dell'allieva/o, definisce le modalità di assolvimento degli obblighi didattici e formativi da parte dell'allieva/o collocato in aspettativa.
2. L'aspettativa per maternità/paternità è concessa per un periodo fino ad un anno.

Arti. 21 (Dimissioni)

1. L'allieva/o può rinunciare al suo status presentando domanda di dimissioni alla/al Preside della Classe accademica di afferenza.
2. Le dimissioni sono accettate e formalizzate con Decreto rettorale. A decorrere dalla data di adozione del predetto Decreto, l'allieva/o ha 30 giorni per lasciare il collegio.

CAPO V - DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE ALLIEVE E AGLI ALLIEVI ORDINARIE/I DEI CORSI A CICLO UNICO PRESENTI ALLA SCUOLA NELL'A.A. 2017/2018

Art. 22 (Regime transitorio)

1. Alle allieve e agli allievi presenti alla Scuola nell'a.a. 2017/2018 si applicano le disposizioni di questo Capo (artt. 22-26) sino al completamento del proprio ciclo di studi.
2. Per tutti gli ambiti non disciplinati dalle disposizioni che seguono si applicano le disposizioni di cui ai Titoli I-II-III e IV.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

3. Le allieve e gli allievi in aspettativa nell'anno 2018 continuano a beneficiare della rimodulazione degli obblighi didattici come definita nelle comunicazioni agli stessi indirizzate.

Art. 23 (Piano di studi ed obblighi didattici)

1. Negli esami e nelle altre forme di verifica per l'acquisizione dei crediti formativi universitari, le allieve e gli allievi devono riportare, per ciascun anno, una media complessiva non inferiore a ventisette trentesimi, ed in ciascun esame una votazione non inferiore a ventiquattro trentesimi. Ai fini della media le lodi acquisite non sono computate.

2. Ai fini del computo della media di cui al comma precedente, le votazioni conseguite negli esami e nelle altre forme di verifica relative ad attività didattiche e formative universitarie erogate dalle Università di riferimento per il conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale vanno tenute separate da quelle relative alle attività didattiche e formative interne alla Scuola, che non concorrono a determinare la media di cui al comma 5.

3. L'allieva/o deve conseguire la Laurea e/o la Laurea Magistrale entro il 31 maggio dell'anno successivo alla conclusione del corso di laurea.

4. Il Consiglio della Classe accademica competente può convalidare, ai fini degli obblighi di studio, un solo esame o verifica universitari, in un Corso di Laurea ovvero di Laurea Magistrale, in cui l'allieva/o abbia conseguito una votazione inferiore a ventiquattro trentesimi, ma non inferiore a ventuno trentesimi.

5. Durante i periodi di soggiorno fuori sede per motivi di studio, appositamente autorizzati, le allieve e gli allievi potranno seguire, in sostituzione di quelle previste dal piano di studi, attività didattiche e formative riconosciute equivalenti, preventivamente autorizzate e successivamente convalidate, sulla base d'apposita documentazione, e secondo le modalità indicate dall'ex art. 24.

6. L'inosservanza degli obblighi di studio previsti dai commi precedenti, accertata dal Consiglio della Classe accademica competente comporta per le allieve e gli allievi la decadenza dal posto.

Art. 24 (Riconoscimento dell'attività svolta presso altre università)

1. Le allieve e gli allievi che intendano acquisire crediti formativi presso altre sedi universitarie italiane o straniere devono preventivamente chiedere, ai fini del riconoscimento per l'assolvimento degli obblighi didattici interni, la relativa autorizzazione presentando domanda alla/al Preside.

2. A tale fine l'allieva/o deve presentare apposita domanda, concordata con la/il propria/o tutor, alla/al Preside della Classe accademica competente, allegando una documentazione mediante la quale sia possibile valutare il tipo d'attività formativa, i contenuti didattici della stessa, le modalità di verifica dell'apprendimento e ogni altro elemento ritenuto utile.

3. La/il Preside, sentito uno o più dei docenti del Settore frequentato dall'allieva/o, decide in ordine alla richiesta presentata, dandone comunicazione al Consiglio di Classe competente.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

4. In ogni caso i crediti acquisiti presso altre sedi universitarie italiane o straniere possono concorrere all'assolvimento degli obblighi didattici interni in misura non superiore alla metà di quelli richiesti.

Art. 25 (Termini per il superamento degli esami)

1. Gli esami ovvero le altre forme di verifica delle attività didattiche svolte presso l'Università ove l'allieva/o è iscritto che terminano nel primo semestre dell'anno accademico devono essere sostenuti entro il mese di febbraio dell'anno accademico successivo.

2. Gli esami ovvero le altre forme di verifica delle attività didattiche svolte presso l'Università ove l'allieva/o è iscritto che terminano nel secondo semestre dell'anno accademico devono essere sostenuti entro il mese di luglio dell'anno accademico successivo.

3. Ogni allieva/o del primo anno di corso e degli anni successivi al primo entrati/e alla Scuola nell'anno accademico di riferimento dei Corsi ordinari di I e II livello e ciclo unico deve conseguire, entro il mese di luglio, almeno diciotto crediti, programmati nel proprio piano di studi, presso l'Università in cui è iscritto.

Art. 26 (Esame di Licenza)

1. La Scuola rilascia il Diploma di Licenza alle allieve e agli allievi dei corsi ordinari a ciclo unico che abbiano ottemperato agli obblighi didattici ed abbiano superato il relativo esame entro la seconda sessione dell'anno solare successivo alla conclusione del corso ordinario.

2. L'esame di Licenza, consistente nella predisposizione di un elaborato scritto ed in una dissertazione orale, si svolge secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio delle Classe accademica competente che stabilisce almeno due sessioni di diploma di Licenza.

3. Gli esami di Licenza sono pubblici e la relativa votazione è espressa in centesimi. I Diplomi di Licenza vengono rilasciati dopo il superamento del relativo esame e sono conferiti dalla/dal Rettrice/Rettore.

LIBRO II: CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Art. 27 (Lauree Magistrali attivabili alla Scuola)

1. La Scuola Superiore Sant'Anna, ai sensi dell'art. 7, co. 2, dello Statuto, può attivare corsi di laurea magistrale congiunti con una o più istituzioni universitarie convenzionate, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia e del presente Regolamento.

2. La Scuola Superiore Sant'Anna può altresì partecipare, nell'ambito di una convenzione con un'altra istituzione universitaria, ad un corso di laurea magistrale contribuendo alla progettazione e all'attuazione del percorso formativo o organizzando percorsi di eccellenza di cui al successivo art. 39.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Art. 28 (Applicazioni alle Convezioni in atto)

1. Le convenzioni in atto ricadenti nelle tipologie di cui ai Capi II e III, saranno adeguate in fase di rinnovo a quanto previsto nel presente Libro, secondo indirizzi approvati dal Senato accademico.

CAPO I - NORME GENERALI SULLE LAUREE MAGISTRALI

Art. 29 (Lingua inglese)

1. L'attività didattica è tenuta, di norma, in lingua inglese, salvo casi adeguatamente motivati.
2. Il Regolamento didattico di ciascun corso di laurea prevede che, di norma, i documenti relativi al corso di laurea e le comunicazioni siano messi a disposizione delle studentesse e degli studenti anche in lingua inglese.

Art. 30 (Divieto di mutualità)

1. È fatto divieto, salvo esplicita richiesta motivata al Consiglio di Classe, che decide, di mutuare insegnamenti dalla programmazione didattica dei corsi ordinari di I e II livello e a ciclo unico, ovvero dalle attività di alta formazione di cui al Libro IV.

Art. 31 (Accesso programmato)

1. L'accesso ai corsi di Laurea Magistrale è, di norma, a numero programmato, salvo casi adeguatamente motivati.
2. Il numero dei posti da mettere a bando, se non previsto direttamente dalla convenzione o dai regolamenti, è stabilito sulla base di criteri definiti dal Senato, sulla base di criteri che garantiscano, anche tenuto conto del bacino potenziale di candidati, una elevata qualità e preparazione delle candidate e dei candidati.

Art. 32 (Sperimentazione)

1. La convenzione predispone un meccanismo triennale di sperimentazione, al termine del quale il Senato valuta i risultati ottenuti e si esprime, anche ai fini del rinnovo della convenzione o della prosecuzione del corso di laurea.

Art. 33 (Monitoraggio e valutazione)

1. Le convenzioni e/o il Senato accademico possono istituire organi e meccanismi dedicati al monitoraggio ed alla valutazione delle attività didattiche e dei risultati complessivi del corso di laurea.
2. Il Nucleo di valutazione sottopone ai Presidi delle Classi e al Senato accademico, periodicamente, proposte inerenti il monitoraggio e la valutazione anche al fine di poter aggiornare, in fase di rinnovo, le singole convenzioni.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

CAPO II - LAUREE MAGISTRALI ISTITUITE ED ATTIVATE IN CONVENZIONE

Art. 34 (Contenuti obbligatori della convenzione)

1. La convenzione fra la Scuola e un'altra istituzione universitaria con la quale viene istituito un corso di laurea magistrale deve contenere i seguenti elementi:

- a) una premessa nella quale si espongono sinteticamente le esigenze scientifiche alla base dell'accordo, le analisi di fattibilità esperite, le risorse impiegate dalle istituzioni, gli obiettivi attesi;
- b) denominazione del corso di laurea e classe di lauree magistrale di riferimento;
- c) caratteristiche del corso di laurea magistrale;
- d) le risorse messe a disposizione dalle istituzioni convenzionate, incluso il contributo di docenti della Scuola alle attività didattiche;
- e) la ripartizione delle risorse economiche;
- f) la sede amministrativa e quelle didattiche;
- g) gli eventuali organi istituiti dalla convenzione;
- h) la durata ed il regime di rinnovo.

2. Alla convenzione deve essere allegata una relazione finanziaria nella quale vengono approfonditi i contenuti di cui al comma 1, lett. d), e) ed f), anche in una prospettiva pluriennale. La relazione è predisposta anche qualora la convenzione non abbia impatto finanziario.

Art. 35 (Procedimento per l'approvazione della convenzione)

1. Durante le fasi di confronto con le altre sedi universitarie, la Preside o il Preside della Classe accademica di riferimento e la Rettrice o il Rettore sono tenuti costantemente informati. Il Consiglio della Classe accademica di riferimento ed il Senato accademico possono approvare linee di indirizzo ovvero chiedere il non avvio della procedura.

2. Lo schema di convenzione è sottoposto all'esame preliminare del Consiglio della Classe accademica di riferimento che rilascia un parere da trasmettere al Senato accademico.

3. Lo schema di convenzione, preventivamente sottoposto al parere del Nucleo di valutazione, è approvato dal Senato accademico e trasmesso al Comitato regionale di coordinamento universitario. Lo schema viene trasmesso al Consiglio di amministrazione che, limitatamente agli aspetti finanziari, l'approva ovvero richiede un'integrazione istruttoria.

Art. 36 (Sede amministrativa del corso di laurea)

1. La sede amministrativa del corso di laurea magistrale è collocata, di preferenza, presso l'istituzione universitaria convenzionata.

2. Laddove ciò non sia possibile, nella relazione di cui all'art. 35, comma 2, ne è data dettagliata motivazione.

3. La medesima relazione contiene una progettazione analitica delle strutture e delle risorse necessarie.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Art. 37 (Ammissione delle allieve e degli allievi)

1. Le convenzioni prevedono, di norma, forme di accesso, anche in soprannumero, per le allieve e gli allievi di I livello che abbiano superato la prova idoneativa di cui all'art. 13.

Art. 38 (Rinvio al regolamento del corso di laurea)

1. Tutti gli aspetti non direttamente disciplinati dalla convenzione, sono disciplinati dal regolamento del singolo corso di laurea magistrale, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

2. Il regolamento del singolo corso di laurea magistrale è approvato secondo le procedure stabilite dalla convenzione. In ogni caso, esso è sottoposto al Consiglio della Classe accademica di riferimento, per un parere, ed al Senato accademico, che può richiedere integrazioni e modifiche. Il Senato accademico approva indirizzi a cui i rappresentanti della Scuola negli organi istituiti dalla convenzione e competenti all'approvazione del regolamento, si conformano.

CAPO III - PERCORSI DI ECCELLENZA IN CONVENZIONE

Art. 39 (Percorsi di eccellenza)

1. La Scuola, nell'ambito di una convenzione con altre istituzioni universitarie, può istituire "percorsi di eccellenza", comunque denominati, che attribuiscono crediti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla laurea magistrale istituita dalla istituzione universitaria convenzionata.

2. Il percorso di eccellenza prevede didattica integrativa, esperienze di laboratorio, tirocini ed altre esperienze formative a conclusione delle quali viene rilasciato un titolo ai sensi dell'art. 7, comma 6 dello Statuto.

Art. 40 (Contenuto obbligatorio della convenzione. Procedimento)

1. La convenzione fra la Scuola ed un'altra istituzione universitaria con la quale viene istituito un percorso di eccellenza è allegata a quella con la quale viene eventualmente istituito un corso di laurea magistrale nell'istituzione universitaria convenzionata. In ogni caso, deve risultare evidente quale sia il corso di laurea magistrale a cui il percorso di eccellenza si riferisce.

2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi:

- a) una premessa nella quale si espone sinteticamente le esigenze scientifiche alla base dell'accordo, le analisi di fattibilità esperite, le risorse impiegate dalle istituzioni, gli obiettivi attesi;
- b) denominazione percorso;
- c) caratteristiche del percorso, con l'indicazione delle attività didattiche e la relativa ripartizione in crediti;
- d) le risorse messe a disposizione dalle istituzioni convenzionate, incluso il contributo dei docenti e delle docenti della Scuola alle attività didattiche;



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

- e) la ripartizione delle risorse economiche;
- f) la sede amministrativa e quella didattica;
- g) gli eventuali organi istituiti dalla convenzione;
- h) la durata ed il regime di rinnovazione.

3. Alla convenzione deve essere allegata una relazione tecnico finanziaria nella quale vengono approfonditi di cui al comma 1, lett. c), d) ed e), anche in una prospettiva pluriennale. La relazione è predisposta anche qualora la convenzione non abbia impatto finanziario.

4. Per quanto afferisce alla sede amministrativa del Corso, si applica il precedente art. 36.

Art. 41 (Ammissione al percorso di eccellenza)

1. L'ammissione al percorso di eccellenza è subordinata all'ammissione al corso di laurea magistrale della istituzione universitaria convenzionata.

2. L'accesso al percorso di eccellenza è a numero chiuso. Il numero di posti che annualmente debbono essere banditi, se non previsto direttamente dalla convenzione, è stabilito in modo tale da garantire l'elevata preparazione e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati.

Art. 42 (Obblighi degli studenti e delle studentesse)

1. Agli studenti e alle studentesse del percorso di eccellenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 3, all'art. 10, comma 5, e all'art. 14, del presente Regolamento in quanto compatibili.

2. Ciascun percorso di eccellenza può predisporre un regolamento nel quale definire gli obblighi didattici degli studenti e delle studentesse del percorso di eccellenza, fermo restando l'inderogabilità di quelli già preveduti dal comma 1.

3. Tale regolamento è approvato secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 dello Statuto.

Art. 43 (Decadenza dal percorso di eccellenza)

1. In caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 43, la convenzione prevede la decadenza dal percorso di eccellenza.

Art. 44 (Prova finale)

1. Al termine del Corso, in caso di superamento della prova finale, la Scuola rilascia un titolo ai sensi dell'art. 7 comma 6 dello Statuto.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Art. 45 (Programmazione didattica. Mutualità dei corsi del percorso di eccellenza)

1. La programmazione didattica del percorso di eccellenza è stabilita in conformità a quanto previsto dalla convenzione.
2. La programmazione didattica del percorso di eccellenza può mutuare insegnamenti dalla programmazione didattica dei corsi di I e II livello, o a ciclo unico, previa autorizzazione del Consiglio di Classe accademica competente che valuta l'adeguatezza delle strutture a disposizione della Scuola per accogliere, oltre alle allieve e agli allievi ordinari, anche le studentesse e gli studenti del percorso d'eccellenza.

Art. 46 (Crediti formativi del percorso di eccellenza)

1. Il percorso di eccellenza prevede un numero di crediti formativi, aggiuntivo rispetto ai crediti previsti per il conseguimento della laurea magistrale, come determinato dal Consiglio della Classe Accademica di pertinenza.

LIBRO III: CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI PHILOSOPHIÆ DOCTOR

Art. 47 (Definizione ed obiettivi generali dei Corsi)

1. Il presente Libro, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento didattico d'Ateneo e dalla normativa vigente, disciplina i Corsi di Perfezionamento e di Dottorato di ricerca (d'ora innanzi Corsi Ph.D. o semplicemente Corsi) della Scuola Superiore Sant'Anna. Esso detta i principi generali cui i Corsi devono attenersi, fermo restando che le specificità di ogni singolo percorso saranno dettate dalle relative "*Discipline interne*" anch'esse allegate al presente Regolamento, Allegato I, e da considerarsi quale sua parte integrante.
2. I Corsi forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso istituzioni universitarie, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
3. Al termine dei Corsi di perfezionamento di durata non inferiore a tre anni, alle allieve e agli allievi che abbiano adempiuto agli obblighi formativi previsti e che abbiano superato la prova finale, la Scuola rilascia il Diploma di Philosophiæ Doctor (PhD), equipollente al dottorato di ricerca ai sensi della Legge 14 febbraio 1987, n. 41, se del caso a firma congiunta delle istituzioni universitarie convenzionate.
4. Al termine dei Corsi di dottorato, alle allieve e agli allievi che abbiano adempiuto agli obblighi formativi prescritti e che abbiano superato la prova finale, la Scuola rilascia il Diploma di Philosophiæ Doctor (Ph.D), se del caso a firma congiunta delle istituzioni universitarie convenzionate.
5. Il titolo rilasciato è abbreviato con le diciture "Dott. Ric." ovvero "Ph.D."



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

CAPO I - ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DEI CORSI

Art. 48 (Collaborazioni)

1. Per lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche dei Corsi Ph.D. la Scuola può attivare convenzioni o consorzi con:

- altre istituzioni universitarie, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
- imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è la Scuola, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
- pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

2. Nel caso di dottorati attivati ai sensi del comma precedente da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del Corso Ph.D. finanzia almeno due borse e ciascuno degli altri soggetti ne finanzia almeno una. Il cofinanziamento potrà essere sostenuto direttamente dal soggetto parte della convenzione/consorzio oppure reso disponibile da soggetti esterni in base ad accordi appositamente formalizzati.

3. Al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia delle iniziative, l'organizzazione di più Corsi può essere demandata ad una Scuola di dottorato cui sono attribuiti compiti di coordinamento degli stessi e di gestione delle attività comuni.

4. Per i dottorati in convenzione con partner internazionali il Collegio delle/dei docenti può proporre, al Senato accademico, regole specifiche per rendere più agevole il rapporto di collaborazione con i partner internazionali medesimi.

Art. 49 (Istituzione di un nuovo Corso)

1. I Corsi Ph.D. sono istituiti previo accreditamento del Ministero dell'Università e della Ricerca (d'ora innanzi MUR), su parere conforme dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (di seguito ANVUR), con decreto della/del Rettore/Rettrice della Scuola. Per l'iter della procedura di accreditamento si rinvia alla normativa vigente.

2. La proposta di istituzione di un Corso, corredata del piano formativo strutturato di cui al successivo articolo, è presentata da Istituti, Centri di ricerca interdisciplinari, professoresse e professori, ricercatrici e ricercatori della Scuola al Consiglio della Classe accademica di rispettiva afferenza affinché lo stesso si esprima in merito alla sua istituzione. Qualora la proposta di istituzione sia formulata da un gruppo di docenti afferenti sia alla Classe accademica di Scienze sociali che di Scienze sperimentali e applicate, il Consiglio di ciascuna Classe accademica esprime il proprio parere.

3. La proposta, acquisito il parere del Consiglio della Classe accademica e verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla normativa vigente dal Nucleo di Valutazione, è sottoposta al Senato accademico per l'approvazione. Quest'ultimo accerta la coerenza del Corso con la programmazione e le priorità delle attività formative e di ricerca della Scuola, la qualità scientifica dell'iniziativa e la sostenibilità finanziaria, determina l'ammontare



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

delle risorse e del budget da assegnare al Corso. Laddove lo ritenga opportuno, il Senato accademico può acquisire il parere di personalità rilevanti del mondo scientifico nazionale ed internazionale.

4. Il Consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del Bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio sulla base delle indicazioni formulate in precedenza dal Senato accademico, assegna il *budget* alle iniziative, deliberando altresì le eventuali tasse di iscrizione e gli altri eventuali contributi, oltre che la disciplina degli esoneri.

5. I Corsi sono inseriti nell'offerta formativa della Scuola e nella banca dati del MUR.

Art. 50 (Piano formativo strutturato)

1. Alla proposta di istituzione di un nuovo Corso Ph.D. deve essere allegato il Piano formativo strutturato, nel quale siano indicate le finalità e gli obiettivi formativi e professionali, nonché i contenuti scientifici, didattici ed organizzativi del Corso.

2. Il Piano formativo strutturato deve fornire indicazioni in particolare su:

- a) la tipologia e la denominazione del Corso, con l'indicazione dei raggruppamenti scientifico-disciplinari di riferimento e le tematiche scientifiche e culturali del programma di attività, con particolare riguardo alla loro innovatività, all'interdisciplinarietà delle relative attività ed alla coerenza con la missione della Scuola nel suo complesso;
- b) la durata del Corso, il numero e la tipologia dei posti da mettere a concorso;
- c) il profilo culturale ed attitudinale dei candidati e le conseguenti modalità di selezione;
- d) l'indicazione dei possibili sbocchi occupazionali;
- e) la/il Coordinatrice/Coordinatore;
- f) i criteri di istituzione e composizione del Collegio delle/dei docenti;
- g) la specificazione delle attività, anche in comune tra più Corsi, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
- h) l'organizzazione delle attività di formazione e di ricerca, ivi compresa l'eventuale articolazione in indirizzi, specificando:
 - i. il tipo di impegno formativo richiesto e l'eventuale misurazione in crediti;
 - ii. le modalità di verifica dei progressi delle/degli allieve/i;
 - iii. gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ed una proposta relativa all'incremento delle borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero;
 - iv. le modalità di conseguimento del titolo finale;
 - v. la possibilità di rilasciare titoli o attestati di livello intermedio con l'indicazione dei requisiti necessari;
 - vi. le opportunità e le modalità di coinvolgimento delle/degli allieve/i in attività formative, di ricerca e di terza missione della Scuola;
- i) l'eventuale natura residenziale del Corso;
- j) l'indicazione delle strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e ricerca delle/degli allieve/i Ph.D., adeguate al numero di posti e alle specificità del Corso;



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

- k) gli eventuali rapporti di collaborazione con altre istituzioni universitarie, consorzi, enti pubblici e privati ed imprese allegando, per ciascun rapporto collaborativo progettato, una bozza di convenzione;
- l) la possibilità di integrazione della spesa a carico della Scuola con finanziamenti provenienti dai soggetti di cui alla precedente lettera k), precisando l'ammontare stimato del finanziamento posto a carico di ciascuna componente;
- m) il numero e la tipologia delle forme di sostegno finanziario annualmente disponibili per le/gli allieve/i;
- n) una previsione dei costi diretti e dei costi generali a carico della Scuola.

Art. 51 (Attivazione annuale di un nuovo ciclo)

1. Entro il mese di agosto di ogni anno, ciascuna/ciascun Coordinatrice/Coordinatore presenta al Senato accademico la proposta di attivazione di un nuovo ciclo del Corso Ph.D. contenente:

- a) l'indicazione della composizione del Collegio delle/dei docenti;
- b) gli obiettivi del corso;
- c) i raggruppamenti scientifico-disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del Corso.

2. La/il Coordinatrice/Coordinatore dovrà predisporre l'offerta formativa del nuovo ciclo (programmazione didattica), approvata dal Collegio delle/dei docenti, nel rispetto delle procedure di accreditamento del Corso e comunque in tempo utile affinché i candidati al Corso possano prenderne visione.

3. A seguito dell'assegnazione del budget al Corso da parte del Consiglio di amministrazione, a valere sul fondo di finanziamento ordinario, la/il Coordinatrice/Coordinatore dovrà comunicare, alla struttura preposta, il numero di posti con borsa da inserire nel bando di concorso nonché eventuali ulteriori risorse finanziarie a copertura di ulteriori borse.

4. Qualora la proposta di attivazione di un nuovo ciclo presenti modifiche sostanziali, dovrà essere acquisita la valutazione positiva del Nucleo di Valutazione e dell'ANVUR diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti per l'accreditamento.

CAPO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEI CORSI

Art. 52 (Organi del Corso)

1. Sono organi del Corso Ph.D. il Collegio delle/dei docenti e la/il Coordinatrice/Coordinatore.

Art. 53 (Collegio delle/dei docenti)

1. Il Collegio delle/dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso.

2. Il Collegio è costituito da un numero minimo di componenti pari a sei, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del Corso, ed è composto:

- a) per almeno la metà dei componenti, da professoressse e professori universitarie/universitari di ruolo di prima e seconda fascia, e per la restante parte da ricercatrici e ricercatori di ruolo e ricercatrici e ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett. b) della l. 240/2010 di istituzioni universitarie o di enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

ricercatrici e ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatrici e ricercatori o prime/i ricercatrici e ricercatori degli enti stessi, fermo restando la quota minima delle professoressa e dei professori;

- b) nella misura massima di un terzo della composizione complessiva, da esperti, non appartenenti a istituzioni universitarie o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del Corso Ph.D. purché abbiano preventivamente ottenuto, in conformità alle fonti interne della Scuola, il titolo di affiliato ad un Istituto, un Centro di ricerca interdisciplinare o genericamente alla Scuola. Il numero delle/dei docenti esterni affiliati non può essere superiore a quello delle/dei docenti interne/i;
- c) un/a rappresentante delle/degli allieve/i per la trattazione degli aspetti didattici ed organizzativi.

3. Per poter far parte del Collegio delle/dei docenti è necessario essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 4, c. 1, lett. a), punti 2), 3) e 4) del D.M. n. 226/2021 e al punto 3.1 del DM n. 301/2022 recante le Linee Guida per l'accREDITAMENTO dei dottorati di ricerca.

4. È ammessa la partecipazione a due Collegi delle/dei docenti relativi a Corsi Ph.D. attivati dalla Scuola, ferma restando la possibilità di partecipare ad un ulteriore Collegio nel caso di un corso di dottorato organizzato in forma associata, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e di interesse nazionale.

5. La partecipazione professoressa e dei professori e delle ricercatrici e ricercatori delle istituzioni universitarie e degli enti pubblici di ricerca al Collegio delle/dei docenti di un dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.

6. In particolare, il Collegio delle/dei docenti:

- a) definisce gli indirizzi scientifici, didattici ed organizzativi del Corso;
- b) sovrintende alla realizzazione del Piano formativo strutturato;
- c) approva il programma annuale delle attività del Corso per l'anno accademico successivo, sulla base delle proposte avanzate da ciascuna/ciascun docente;
- d) controlla lo svolgimento del programma annuale;
- e) valuta annualmente il generale andamento delle attività del Corso;
- f) rende parere alla/al Coordinatrice/Coordinatore del Corso sulla relazione annuale da trasmettere, entro il mese di novembre, al Nucleo di Valutazione e per conoscenza al Presidio della qualità ed alla Commissione paritetica;
- g) incarica la/il Coordinatrice/Coordinatore di formulare la proposta di attivazione annuale di un nuovo ciclo del Corso;
- h) approva la scheda relativa al Corso Ph.D. che costituisce parte integrante del bando di concorso;
- i) nomina le/i Supervisor e le/i co-supervisor;
- j) verifica almeno annualmente l'avanzamento negli studi da parte di ciascuna/ciascun allieva/o, mediante esame ed approvazione di una dettagliata relazione annuale vertente sull'attività di ricerca svolta, sugli sviluppi successivi del progetto individuale di ricerca e sulle più generali prospettive di studio, formazione e ricerca;
- k) delibera l'ammissione di ciascuna/ciascun allieva/o all'anno successivo ai fini del rinnovo della borsa mediante i criteri definiti dalla Disciplina interna del Corso;
- l) autorizza le attività di ricerca all'estero ed i soggiorni fuori sede in Italia ed all'estero, nonché l'incremento della borsa di studio per soggiorni all'estero ed eventuali contributi per soggiorni brevi;
- m) approva le richieste di precisazione del progetto individuale di ricerca, nonché tutte le altre richieste presentate dagli allievi e dalle allieve;



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

n) delibera l'eventuale esclusione delle/degli allieve/i dal Corso.

7. Il Collegio delle/dei docenti si riunisce almeno due volte durante l'anno onde garantire un regolare svolgimento delle attività ovvero ogni qualvolta la/il Coordinatrice/Coordinatore lo ritenga necessario o un terzo dei suoi componenti ne rivolga richiesta scritta allo stesso; le funzioni di Segretario sono svolte da un membro nominato dal Collegio delle/dei docenti al suo interno su proposta della/del Coordinatrice/Coordinatore.

Art. 54 (Coordinatrice/Coordinatore)

1. La Coordinatrice o il Coordinatore del Corso Ph.D. è nominata/o dalla/dal Rettore/Rettrice con proprio decreto, su proposta del Collegio stesso, tra le/i docenti a tempo pieno di prima fascia o, in caso di motivata indisponibilità, di seconda fascia a tempo pieno della Scuola, che compongono il Collegio delle/dei docenti di ciascun Corso. La/il Coordinatrice/Coordinatore deve essere in possesso di elevata qualificazione scientifica, attestata dal possesso dei requisiti di cui all'art. 4, c. 1, lett. a), punti 3) del D.M. n. 226/2021 e al punto 3.1 del D.M. n. 301/2022 recante le Linee Guida per l'accreditamento dei dottorati di ricerca. L'incarico ha una durata di tre anni e può essere rinnovato per non più di due volte consecutive. La funzione di Coordinatrice o Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.

2. Ciascun Coordinatore o Coordinatrice fa parte del Collegio delle Coordinatrici e dei Coordinatori dei Corsi Ph.D. di cui all'art. 44 dello Statuto.

3. La Coordinatrice o il Coordinatore ha la responsabilità della gestione didattica, scientifica ed organizzativa del Corso secondo gli indirizzi formulati dal Collegio docenti, imprime impulso istituzionale in favore delle attività del Corso, ivi inclusa la formalizzazione degli atti relativi alla selezione e conferimento degli incarichi nell'ambito della programmazione didattica approvata dal Collegio docenti.

4. La Coordinatrice o il Coordinatore del Corso presiede il Collegio docenti, lo convoca stabilendone l'ordine del giorno, anche sulla base delle richieste di ciascun membro e provvede all'attuazione di tutte le deliberazioni assunte riferendone in merito al Collegio stesso.

5. La Coordinatrice o il Coordinatore adotta gli atti urgenti di competenza del Collegio docenti, ivi comprese le autorizzazioni di attività che comportano spese a carico del budget del Corso, sottoponendoli a ratifica del Collegio docenti nella prima seduta immediatamente successiva all'adozione dell'atto.

6. La Coordinatrice o il Coordinatore, sentito il Collegio docenti, presenta al Nucleo di Valutazione la relazione annuale sull'andamento del Corso e sul raggiungimento degli obiettivi del corso e dell'offerta formativa di cui al precedente art. 53.

7. La Coordinatrice o il Coordinatore, sentito il Collegio docenti, propone alla Rettore/Rettrice o al Rettore la composizione delle Commissioni esaminatrici di cui all'art. 62 e all'art. 69.

8. In caso di assenza o impedimento, la Coordinatrice o il Coordinatore è sostituito da una Vice-Coordinatrice o da un Vice-Coordinatore designato con decreto rettorale tra i componenti del Collegio docenti su proposta dello stesso Collegio.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Art. 55 (Supervisione)

1. Entro due mesi dall'inizio del Corso, il Collegio docenti assegna a ciascun allievo o a ciascuna allieva e su sua proposta, una/un Supervisore e una/uno o più Co-supervisori scelti, di norma, tra i membri del Collegio docenti o tra le professoresse e i professori e le ricercatrici e i ricercatori della Scuola esperti nell'ambito di studio al quale attiene il tema di ricerca affrontato dallo/a studente/studentessa, purché almeno uno sia in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo. La/il Co-Supervisore può essere anche un assegnista di ricerca, una/un docente o ricercatrice/ricercatore esterna/o anche di Enti di ricerca, una/un esperta/o, compreso il personale tecnico di laboratorio e le/i Tecnologhe/Tecnologi.

2. La/il Supervisore indirizza e segue con assiduità l'allieva/o nello svolgimento del suo percorso formativo e scientifico e nella impostazione e sviluppo della tesi, garantendo, a tal fine, un adeguato livello di disponibilità. La/il Supervisore controfirma per valutazione positiva tutte le richieste dell'allievo/a rivolte alla/al Coordinatrice/Coordinatore o al Collegio delle/dei docenti, la relazione annuale di cui all'articolo 64, co. 4, nonché la tesi predisposta per l'esame finale. La/il Co-supervisore e/o le/i Co-supervisori coadiuva/coadiuvano la/il Supervisore e segue/seguono l'allieva/o nello svolgimento delle funzioni operative.

3. Su richiesta motivata dell'allieva/o ovvero su iniziativa della/del Coordinatrice/Coordinatore, sentito l'allieva/o stessa/o, il Collegio delle/dei docenti provvede, entro un mese, alla sostituzione della/del Supervisore e/o Co-supervisore/i, procedendo contestualmente alla nomina della/del e/o delle/dei nuova/o e/o nuove/i Supervisore/i e/o Co-supervisore/i ai sensi del precedente comma 1.

Art. 56 (Organi ulteriori)

1. Nel perseguimento del migliore assetto organizzativo ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi, per ciascun Corso, in aggiunta rispetto agli organi di cui agli articoli 55 e 56, possono essere istituiti:

- a) comitati, distinti dal Collegio delle/dei docenti, composti da esperti esterni, in numero di norma non superiore a cinque, con specifiche funzioni di impulso e valutazione del complessivo andamento delle attività del Corso, indicandone le modalità di istituzione, convocazione ed organizzazione, di interazione con gli organi del Corso e di trasmissione dei relativi atti agli organi accademici della Scuola ed al Nucleo di valutazione, oltre alle risorse destinate a finanziarne il funzionamento;
- b) articolazioni possibili sono stabilite con decreto rettorale, previa delibera dal Collegio delle/dei docenti:
 - vice-coordinatrici/coordinatori;
 - responsabili scientifiche/i dei curricula con possibilità di attribuire loro parte delle funzioni assegnate alla/al Coordinatrice/Coordinatore del Corso;
- c) organi congiunti con le istituzioni universitarie, i consorzi interuniversitari, le imprese e gli enti pubblici o privati con i quali la Scuola ha attivato atti convenzionali e che abbiano utilità ai fini del Ph.D.

CAPO III - RISORSE E VALUTAZIONE

Art. 57 (Gestione delle risorse a disposizione dei Corsi)

1. Il Collegio delle/dei docenti esercita le competenze relative all'utilizzo delle risorse assegnate al rispettivo Corso Ph.D., avvalendosi del supporto amministrativo per le operazioni di natura amministrativo-contabile.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

2. Eventuali quote residue di risorse finanziarie assegnate dalla Scuola derivanti da mancato conferimento o rinuncia o decadenza di uno/a o più iscritti/e a un Corso Ph.D. sono reinvestite per il finanziamento del medesimo Corso Ph.D.

Art. 58 (Valutazione)

1. L'attività di monitoraggio annuale diretta a verificare il rispetto dei requisiti di eccellenza dei Corsi, nonché il rapporto tra gli obiettivi formativi proposti ed i risultati raggiunti è effettuata dal Nucleo di Valutazione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa vigente sulla base della relazione annuale delle/dei Coordinatrici/Coordinatori.

2. I risultati dell'attività di valutazione sono trasmessi alla/al Rettrice/Rettore, al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e alla/al Coordinatrice/Coordinatore del Corso, per gli adempimenti di competenza.

3. Il Senato accademico, sulla base delle valutazioni espresse dal Nucleo di valutazione, può richiedere una revisione degli obiettivi formativi.

4. L'attività di controllo svolta dal Nucleo di Valutazione costituisce un elemento dell'attività di monitoraggio svolta annualmente dall'ANVUR diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento e il mantenimento dello stesso dei singoli Corsi.

5. La Scuola sulla base delle indicazioni dell'ANVUR adotta un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA).

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DI RICERCA

Art. 59 (Programma annuale delle attività del Corso)

1. Il programma annuale delle attività del Corso, approvato dal Collegio delle/dei docenti, reca il quadro completo delle attività formative, scientifiche e di ricerca in cui ciascun Corso è articolato nell'anno accademico di riferimento. In particolare, la programmazione didattica definitiva è approvata dal Collegio delle/dei docenti e successivamente trasmessa al Senato accademico entro il mese di giugno dell'anno accademico precedente l'inizio delle attività. Il calendario dei Corsi sarà reso pubblico sul sito della Scuola non oltre il mese di luglio.

2. Le attività dei Corsi hanno inizio di norma con l'inizio dell'anno accademico.

Art. 60 (Ammissione ai Corsi - Requisiti per l'accesso al concorso pubblico)

1. L'ammissione ai Corsi avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica indetta almeno una volta all'anno. I bandi di concorso indicano le modalità operative di svolgimento delle prove in modo da assicurare,



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

oltre al pieno rispetto della normativa in materia, la trasparenza delle procedure, un'adeguata valutazione comparativa dei candidati, la celerità nell'espletamento e la pubblicità degli atti.

2. Possono accedere alla selezione, coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso di un titolo di Laurea Magistrale o idoneo titolo di studio conseguito all'estero. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione esaminatrice nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese ove è stato rilasciato il titolo stesso, nonché dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento dei titoli per il proseguimento degli studi.

3. Possono altresì presentare domanda di accesso alla selezione coloro che dichiarino di conseguire il titolo entro la data di iscrizione al Corso Ph.D.. Questi ultimi candidati sono ammessi con riserva, pena la decadenza dall'eventuale ammissione al Corso, in mancanza del conseguimento del titolo entro il predetto termine.

Art. 61 (Ammissione ai Corsi – Bando di concorso)

1. Per ogni ciclo di Corso, la/il Coordinatrice/Coordinatore, con il supporto della struttura amministrativa competente, predispone la Scheda relativa al Corso. La Scheda, approvata dal Collegio delle/dei docenti, costituisce parte integrante del bando di concorso. Il bando è approvato dal Senato accademico ed emanato con Decreto della/del Rettore/Rettrice.

2. Il bando di concorso e/o la Scheda del Corso devono indicare:

- a) il numero delle/degli allieve/i ammissibili al Corso;
- b) il numero e la tipologia delle forme di sostegno finanziario annualmente disponibili;
- c) l'eventuale previsione di una quota di posti riservati a studentesse e studenti laureati in istituzioni universitarie estere che abbiano conseguito il titolo di studio necessario per l'ammissione al Corso, ovvero a favore di borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale; in tal caso il bando può stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e la formazione di una graduatoria separata;
- d) l'ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o nel caso si rendano disponibili ulteriori risorse prima dell'inizio dei Corsi, indicando i termini e le modalità di scorrimento della graduatoria;
- e) le modalità di ammissione ed i punteggi per titoli e per colloquio, nonché la previsione di eventuali prove scritte integrative a disposizione della Commissione esaminatrice;
- f) l'eventuale previsione di specifiche procedure di ammissione nel caso in cui nell'ambito dei Corsi siano attivati progetti di collaborazione comunitari e internazionali;
- g) gli eventuali contributi a carico degli ammessi e la disciplina dei relativi esoneri;
- h) gli eventuali indirizzi o curricula in cui si articola il Corso;
- i) gli eventuali vincoli relativi all'approfondimento di particolari temi di ricerca che siano connessi alla disponibilità di finanziamenti aggiuntivi;
- j) ai fini della selezione, eventuali requisiti di presentazione del progetto di ricerca.

3. Il bando, redatto in italiano ed in inglese, è pubblicato, per almeno trenta giorni, in via telematica sul sito istituzionale della Scuola, sul sito europeo Euraxess e su quello del MUR.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Art. 62 (Ammissione ai Corsi – Commissione esaminatrice – Graduatoria finale di merito)

1. La Commissione esaminatrice per l'ammissione ai Corsi è nominata dalla/dal Rettore/Rettrice con proprio decreto, su proposta della/del Coordinatrice/Coordinatore.
2. La Commissione è composta da almeno tre professoresse e professori o ricercatrici e ricercatori universitarie/i appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di afferenza al Corso, di cui uno deve appartenere al corpo docente della Scuola. La Commissione può essere integrata da esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e istituzioni pubbliche e private di ricerca. Possono essere istituite Commissioni di preselezione nominate dalla/del Rettore/Rettrice con proprio decreto.
3. L'ammissione al Corso fino alla concorrenza dei posti stabiliti nel bando avviene sulla base della graduatoria o delle graduatorie finali di merito degli/delle idonei/e redatta dalla Commissione esaminatrice.
4. L'esito della selezione è reso noto ai/alle candidati/e mediante pubblicazione delle graduatorie generali di merito sul sito istituzionale della Scuola.
5. In caso di decadenza o rinuncia, successivamente alla data di inizio dei Corsi, da parte di candidati/e ammessi/e, ad essi/e possono subentrare, dietro parere favorevole del Collegio, candidati/e idonei/e secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 63 (Obblighi formativi delle/degli allieve/i dei Corsi)

1. La Disciplina interna di ciascun Corso determina gli obblighi formativi, operandone un'opportuna distribuzione nelle diverse fasi in cui il relativo Corso si articola, e curandone il loro adattamento al progetto individuale di ricerca di ciascuna/ciascun allieva/o.
2. Le modalità di assolvimento degli obblighi formativi delle/degli allieve/i sono determinate dal Collegio delle/dei docenti di ciascun Corso Ph.D. Le attività formative sono specificate in piani di studio annuali individuali sottoposti all'approvazione della/del Supervisore e del Collegio delle/dei docenti del Corso. I piani di studio devono comprendere la frequenza di almeno centocinquanta ore di attività formative, delle quali almeno il 70% svolte nell'ambito della formazione dottorale appositamente erogate dalla Scuola. La parte residua può essere svolta presso altre istituzioni universitarie o di ricerca purché le ore di didattica siano erogate nell'ambito di corsi di livello dottorale.
3. Le attività di formazione disciplinare, interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico ed informativo, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica ed integrità, sono computate nelle centocinquanta ore di attività formative.
4. L'allieva/o è tenuto a presentare, trenta giorni prima della data di ultimazione della prima e della seconda annualità del corso, una dettagliata relazione sulle attività formative e di ricerca svolte nell'anno. La verifica da parte del Collegio delle/dei docenti avviene in un periodo che va dal primo ottobre al 15 novembre di ogni anno. Nel caso in cui la verifica annuale non abbia dato risultati completamente soddisfacenti, in casi particolari e motivati, il Collegio può concedere un ulteriore periodo di massimo sei mesi al termine del quale effettua una nuova verifica sui risultati ottenuti.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

5. Assolti gli obblighi determinati ai sensi del presente articolo e della Disciplina interna del Corso di riferimento, l'allieva/o è ammesso/a all'esame finale.

Art. 64 (Diritti degli allievi e servizi)

1. Alle/agli allieve/i sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa vigente ivi inclusa la possibilità di beneficiare della sospensione del corso per maternità, per gravi e documentate malattie e, a giudizio del Collegio delle/dei docenti, per altri gravi e documentati motivi per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.

2. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio delle/dei docenti può concedere, su richiesta della/del dottoranda/o, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari. Per avvalersi di tale proroga, almeno quattro mesi prima della fine del Corso Ph.D., l'allieva/o dovrà presentare al Collegio delle/dei docenti una richiesta motivata, corredata dal parere favorevole della/del Supervisore, sulla base della quale il Collegio deciderà se concedere o meno la proroga.

3. Una proroga della durata del Corso Ph.D. per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal Collegio delle/dei docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio della Scuola. Al fine di ottenere tale proroga, almeno quattro mesi prima della fine del Corso Ph.D., l'allieva/o dovrà presentare una richiesta motivata al Collegio delle/dei docenti, corredata dal parere favorevole della/del Supervisore e della/del Coordinatrice/Coordinatore del Corso; in caso di valutazione positiva della richiesta da parte del Collegio delle/dei docenti, il Collegio stesso individua i fondi a copertura della borsa spettante.

4. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi precedenti non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti per legge.

5. Dal lunedì alla domenica e ad esclusione dei periodi di vacanza previsti dal calendario accademico della Scuola, le/gli allieve/i possono usufruire gratuitamente di 26 pasti mensili erogati dal servizio di mensa per la durata del rispettivo Corso.

6. Nella misura necessaria per assicurare e favorire il proficuo svolgimento della propria attività di studio e di ricerca, le/gli allieve/i hanno diritto ad adeguati spazi negli Istituti o nei Centri di ricerca interdisciplinari ed a frequentare la Biblioteca, i laboratori informatici e le altre strutture della Scuola, nonché ad usufruire dei correlati servizi.

7. Fino al termine del percorso, alle/agli allieve/i è garantita la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni che possano occorrer loro durante lo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 65 (Integrazioni della borsa per soggiorni fuori sede e budget per le attività di ricerca)

1. Il percorso didattico, formativo e di ricerca dei Corsi è ordinariamente integrato con soggiorni fuori sede presso altre istituzioni universitarie, imprese o enti pubblici e privati di elevata qualificazione all'estero. Il



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

percorso didattico e formativo dei Corsi può essere integrato con soggiorni fuori sede presso altre istituzioni universitarie, imprese o enti pubblici e privati in Italia.

2. Per le attività di ricerca da svolgersi all'estero, l'importo della borsa di studio è incrementato nella misura del cinquanta per cento per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi; tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela o in forma associata con istituzioni estere. Previa richiesta presentata dall'allieva/o, acquisito il nulla osta della/del Supervisore, il Collegio delle/dei docenti autorizza i soggiorni e assegna la quota di budget disponibile per le attività.

3. A ciascuna/ciascun allieva/o è attribuito il budget per lo svolgimento dell'attività di ricerca, in misura non inferiore al 10% dell'importo annuo della borsa. Possono essere imputate al budget anche le spese per la partecipazione a conferenze/workshop o soggiorni brevi.

4. Il diritto al budget di cui al comma 3 del presente articolo è riconosciuto anche ai dipendenti pubblici ammessi a un Corso Ph.D.

5. L'utilizzo del budget avviene in conformità alle disposizioni interne della Scuola in materia.

Art. 66 (Corso Ph.D. e scuole di specializzazione mediche)

1. Fermo restando la partecipazione e il superamento della selezione pubblica per l'ammissione al Corso Ph.D., è ammessa la frequenza congiunta del Corso Ph.D. e del corso di specializzazione medica, purché, anche in considerazione della distanza tra le sedi, vi sia compatibilità tra le attività e l'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal Corso Ph.D., attestata dal Consiglio della scuola di specializzazione e dal Collegio delle/dei docenti del Corso Ph.D.

2. La domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal Collegio delle/dei docenti del Corso Ph.D., previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale e previo giudizio di compatibilità, espresso dal Consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima.

3. In caso di accoglimento della domanda di riduzione, il Corso Ph.D. ha durata comunque non inferiore a due anni.

4. Vi è incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.

Art. 67 (Esclusione dal Corso)

1. L'esclusione dell'allieva/o, previo contraddittorio con il/la medesimo/a, può essere deliberata dal Collegio delle/dei docenti a seguito di verifica annuale o semestrale, in caso di:

- a) inadempimenti degli obblighi formativi nei quali l'allieva/o persista nonostante il formale richiamo da parte della/del Coordinatrice/Coordinatore;
- b) insufficiente profitto dell'allievo/a nelle attività di ricerche svolte;
- c) per ulteriori gravi ragioni eventualmente deliberate dal Collegio delle/dei docenti di ciascun Corso;
- d) mancata ammissione all'esame finale.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

2. L'esclusione dell'allieva/o può inoltre avvenire in qualsiasi momento dell'anno nel caso di assenze ingiustificate e prolungate verificatesi nonostante i richiami formali da parte della/del Supervisore e/o del Collegio.
3. L'esclusione è disposta con decreto della/del Rettrice/Rettore, su proposta motivata del Collegio delle/dei docenti. L'adozione del decreto è anticipata da una comunicazione indirizzata all'allieva/o da parte della/del Coordinatrice/Coordinatore.
4. L'esclusione comporta la decadenza dallo status di allieva/o Ph.D., con conseguente perdita immediata di tutti i diritti connessi alla posizione compresa l'erogazione della borsa di studio.

Art. 68 (Attività delle/degli allieve/i esterne al Corso)

1. Le/gli allieve/i possono essere inseriti in progetti ed attività di ricerca della Scuola compatibili con il proprio percorso formativo.
2. Fermo restando che i Corsi Ph.D. richiedono un impegno esclusivo e a tempo pieno, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente, le/gli allieve/i hanno facoltà di svolgere attività lavorative e di ricerca ulteriori a quelle attinenti al Corso, purché consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato.
3. Le/gli allieve/i informano tempestivamente la/il Supervisore e la/il Coordinatrice/Coordinatore del Corso dello svolgimento di dette attività e della circostanza di trarne redditi, che in ogni caso non possono eccedere l'importo della borsa medesima. Il Collegio delle/dei docenti, sentita/o la/il Supervisore, su proposta della/del Coordinatrice/Coordinatore, può autorizzare lo svolgimento di tali attività, previa valutazione sulla compatibilità dell'attività svolta con il regolare e proficuo svolgimento delle attività attinenti al Corso. In caso di valutazione negativa, assegna all'allieva/o un congruo termine per porre fine all'attività ritenuta incompatibile.
4. Le/gli allieve/i possono svolgere, previo nulla-osta del Collegio docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli/delle studenti/studentesse dei corsi di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Le/gli allieve/i dell'area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.

Art. 69 (Conseguimento del titolo)

1. Il titolo di "Philosophiædoctor" si consegue non prima della conclusione del Corso e non oltre otto mesi dalla consegna della tesi, mediante superamento dell'esame finale.
2. L'esame finale consiste nella discussione orale e pubblica della tesi, redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio delle/dei docenti, vertente sui risultati della ricerca compiuta durante il Corso e caratterizzata da originalità e rilevante valore scientifico, corredata da una sintesi redatta in lingua inglese.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

3. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti esterne/i di elevata qualificazione anche appartenenti ad Istituzioni estere, uno dei quali può essere una/un ricercatrice/ricercatore. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, questi ultimi, definiti valutatori, esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il suo rinvio per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi dalla comunicazione della valutazione negativa, per le necessarie integrazioni o correzioni, trascorso il quale la tesi è ammessa alla discussione, corredata da un nuovo parere scritto dei valutatori alla luce delle modifiche ed integrazioni apportate.

4. L'iter che conduce alla discussione della tesi è articolato nelle seguenti fasi:

- a) entro la fine del Corso Ph.D. l'allieva/o invia alla struttura amministrativa competente la Relazione sulle attività svolte durante il Corso e sulle eventuali pubblicazioni;
- b) entro la fine del Corso Ph.D. o comunque entro il diverso termine indicato nell'istanza di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 66 del presente Regolamento:
 - b.1) l'allieva/o presenta la domanda di discussione e deposita la tesi nell'Archivio Digitale delle Tesi della Scuola (DTA); la verifica di tale adempimento spetta alla/al Supervisore;
 - b.2) la/il Coordinatrice/Coordinatore, sentita/o la/il Supervisore ed il Collegio delle/dei docenti:
 - comunica i nominativi dei valutatori esterni alla struttura amministrativa competente che cura l'invio ad essi della tesi, della relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni;
 - programma le date delle sessioni di discussione del Ciclo di Ph.D. appena concluso;
 - propone alla/al Rettore/Rettore i nominativi dei membri delle Commissioni di valutazione per le sessioni di discussione, secondo la composizione descritta nel comma 5 del presente articolo;
- c) *entro 15 giorni dal ricevimento delle valutazioni*, la/il Coordinatrice/Coordinatore comunica le date delle tre sessioni di discussione ed i nominativi dei componenti delle Commissioni di valutazione alla struttura amministrativa competente, che ne cura la pubblicazione sul sito web della Scuola.

5. La Commissione esaminatrice, nominata con decreto della/del Rettore/Rettore, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, è composta da almeno tre membri, potendo includere professoressa e professori, ricercatrici e ricercatori e, in numero non superiore a due, esperte ed esperti italiane/i e straniere/i. La Commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla Scuola e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti di cui all'art. 48 del presente Regolamento. In ogni caso la Commissione è costituita per almeno due terzi da membri di provenienza accademica; nella composizione deve comunque essere garantita la maggioranza delle professoressa e dei professori di cui almeno uno della Scuola. Le/i valutatrici/valutatori esterni e la/il Supervisore possono far parte della Commissione. La Commissione esprime la propria valutazione con un giudizio sintetico sulla tesi e sulla discussione. All'unanimità può assegnare la lode.

6. In caso di superamento dell'esame finale, la tesi è archiviata e pubblicata nell'Archivio istituzionale della Scuola (DTA) ad accesso aperto e consultabile in rete. La tesi è inoltre depositata presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze ed è consultabile nei rispettivi cataloghi.

7. Il Diploma di Philosophiæ Doctor è rilasciato dalla/dal Rettore/Rettore della Scuola e viene conferito in occasione della cerimonia della consegna dei diplomi.

8. Le attività formative svolte dalle/dagli allieve/i Ph.D. sono certificate da un documento allegato al Diploma (*Diploma Supplement*).



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Art. 70 (Dottorandi/e provenienti da altre istituzioni)

1. Nello spirito di internazionalizzazione del Corso e sulla base di apposite convenzioni di scambio, il Collegio delle/dei docenti può ammettere Dottorandi/e provenienti da altre istituzioni italiane e straniere a frequentare corsi o loro parti, nonché seminari non già aperti a chiunque sia interessato.
2. I/le Dottorandi/e provenienti da altre istituzioni sono ammessi/e a frequentare le strutture e a fruire dei servizi della Scuola sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di scambio, o, in mancanza di previsioni in materia, sulla base di quanto deliberato dagli organi della Scuola su proposta della/del Coordinatrice/Coordinatore, sentito il Collegio delle/dei docenti.
3. Qualora le convenzioni di cui al comma 2 non prevedano misure compensative degli oneri, ai/alle Dottorandi/e provenienti da altre istituzioni può essere richiesto il pagamento di un contributo stabilito dalla/dal Coordinatrice/Coordinatore, sentito il Collegio delle/dei docenti. La copertura assicurativa è in ogni caso fornita dalle istituzioni di provenienza.

LIBRO IV: MASTER UNIVERSITARI DI I E II LIVELLO E CORSI DI ALTA FORMAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA

CAPO I - MASTER UNIVERSITARI

Art. 71 (Master universitari di I e II livello)

1. In attuazione dello Statuto e del Regolamento didattico d'Ateneo, la Scuola può istituire, ai sensi della normativa vigente, master universitari di primo e secondo livello (di seguito denominati master o master universitari) che si diversificano, oltre che per i requisiti di accesso, per la tipologia di impegno richiesto e per il livello di approfondimento delle materie trattate come previsto dal successivo art. 72.
2. I master universitari sono finalizzati a fornire una specializzazione approfondita in settori di particolare interesse per il mercato del lavoro qualificato.
3. La denominazione di master universitari della Scuola si applica esclusivamente ai corsi organizzati secondo le disposizioni seguenti.

Art. 72 (Contenuti)

1. I master universitari della Scuola hanno una durata compresa generalmente tra i dodici ed i ventiquattro mesi e prevedono attività didattica frontale ed altre modalità di insegnamento, studio guidato, didattica interattiva, formazione a distanza e seminari di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione, che si intende perseguire.
2. Le ore di didattica frontale, di norma, complessivamente non potranno essere inferiori a 400 su base annuale per i master che richiedono un impegno a tempo pieno; in aggiunta dovranno essere previsti periodi di tirocinio curriculare funzionali, per durata e modalità di svolgimento, agli obiettivi del master.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

3. L'insieme delle suddette attività, integrate dall'impegno riservato allo studio ed alla preparazione individuale, comporta l'acquisizione di almeno sessanta crediti formativi universitari - CFU necessari per il conseguimento del titolo di master.

Art. 73 (Procedura per l'istituzione di un master)

1. I master possono essere proposti da professoressa e professori e ricercatrici e ricercatori afferenti agli Istituti o ai Centri di ricerca interdisciplinari della Scuola.

2. L'organo competente dell'Istituto o del Centro di ricerca interdisciplinare esamina le proposte di istituzione di master universitari esprimendosi sulla validità scientifica e sulla fattibilità in termini di budget. La proposta deve contemplare almeno la seguente documentazione:

- *progetto formativo* contenente: l'analisi dei fabbisogni ed obiettivi formativi; l'articolazione didattica e crediti formativi universitari, le esigenze logistico/organizzative e l'indicazione di eventuali soggetti esterni coinvolti;
- *piano finanziario* a sostegno dell'iniziativa.

3. L'istituzione di un master è deliberata dal Senato accademico all'atto dell'approvazione del "Piano delle attività di alta formazione" di cui al successivo art. 85.

4. Qualora non sia possibile inserire la proposta di istituzione di un master universitario nel suddetto Piano, e neppure, per ragioni di urgenza, in occasione del monitoraggio semestrale di cui all'art 85, comma 2, la/il Direttrice/Direttore dell'Istituto proponente ovvero la/il Coordinatrice/Coordinatore del Centro di ricerca interdisciplinare, previa delibera del relativo Organo, informa la/il Rettore/Rettore almeno tre mesi prima dell'avvio delle attività formative per la definitiva approvazione da parte del Senato accademico.

5. I master universitari sono attivati con decreto della/del Rettore/Rettore o sua/o delegata/o contestualmente all'emanazione del relativo bando di concorso.

Art. 74 (Organi del master)

1. Sono organi del master la/il Direttrice/Direttore ed il Consiglio Scientifico-Didattico.

2. La/il Direttrice/Direttore del master, individuato dall'organo dell'Istituto o del Centro di ricerca interdisciplinare tra i soggetti proponenti, è nominato dalla/dal Rettore/Rettore o sua/o delegata/o contestualmente all'istituzione e/o attivazione del master.

3. La/il Direttrice/Direttore del master è responsabile:

- a) della organizzazione e del funzionamento complessivo del master e del rispetto delle regole e degli standard di qualità definiti nel Manuale del Sistema di Gestione della Qualità;
- b) del continuo monitoraggio delle attività formative per consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- c) della redazione e gestione del budget.

La/il Direttrice/Direttore del master predispone la relazione conclusiva da sottoporre al Consiglio Scientifico-Didattico. La relazione, sottoscritta dalla/dal Direttrice/Direttore del master e dalla/dal Direttrice/Direttore dell'Istituto, è trasmessa alla Commissione Paritetica.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

4. Il Consiglio Scientifico-Didattico, nominato dalla/dal Rettore/Rettrice o sua/o delegata/o contestualmente all'attivazione del master, può essere composto, in numero non inferiore a tre membri, oltre alla/al Diretrice/Direttore del master, da professoresse e professori e ricercatrici e ricercatori della Scuola e di altre istituzioni universitarie partner (che concorrono alla attivazione/organizzazione/rilascio del titolo congiunto del master), rappresentanti di aziende partner ed esperti qualificati. Il Consiglio:

- a) approva il disciplinare del master;
- b) definisce la programmazione delle attività formative, individuando gli insegnamenti per cui è necessario ricorrere a docenti esterne/i alla Scuola;
- c) definisce i criteri delle verifiche periodiche e della prova finale.

I membri del Consiglio possono far parte delle Commissioni di selezione di ammissione al master.

5. Qualora non sia nominato il Consiglio Scientifico-Didattico, le sue funzioni sono svolte dalla/dal Diretrice/Direttore del master.

Art. 75 (Requisiti di ammissione)

1. Possono accedere alla selezione dei master universitari di primo livello coloro che alla data di scadenza del bando siano in possesso della Laurea o titolo equipollente, conseguito anche all'estero.

2. Possono accedere alla selezione dei master universitari di secondo livello coloro che alla data di scadenza del bando siano in possesso della Laurea Magistrale, Laurea Specialistica, Diploma di Laurea (secondo il previgente ordinamento universitario), o di titolo di studio equipollente conseguito all'estero.

3. Il Consiglio Scientifico-Didattico, o in caso di mancata nomina la Commissione di selezione, dichiara l'idoneità o meno dei titoli accademici conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione alla selezione dei candidati.

4. Possono partecipare alla selezione per l'accesso al master coloro che alla data di scadenza del bando di concorso abbiano conseguito il titolo prescritto ai precedenti commi, ovvero coloro che conseguano il titolo richiesto, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine indicato nei singoli bandi di concorso.

5. Il bando di concorso può prevedere l'iscrizione ad uno o più moduli (nella percentuale massima indicata nel bando di concorso) per la cui frequenza non è necessario essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al master. L'iscritto potrà frequentare, anche parzialmente, le attività didattiche ma non potrà sostenere le verifiche intermedie o finali né svolgere il tirocinio curriculare. Alla conclusione della frequenza sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Art. 76 (Procedura per l'ammissione al Master Universitario)

1. Per la partecipazione ai - master universitari, approvati ai sensi dei precedenti articoli, la Scuola emana appositi bandi di concorso, approvati con decreto rettorale, su proposta della/del Diretrice/Direttore di ogni singolo master, contenenti:

- a) la denominazione, la durata, la sede del corso ed il numero dei posti disponibili;
- b) il percorso formativo ed il numero totale dei crediti necessari per il conseguimento del titolo;
- c) i requisiti specifici richiesti per l'ammissione al corso;



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

- d) i termini e le modalità di iscrizione;
- e) l'importo della quota di iscrizione e le modalità di pagamento, nonché le eventuali esenzioni e borse di studio messe a disposizione dalla Scuola e/o da altri enti pubblici o privati;
- f) la data di inizio e di fine corso;
- g) i tempi e le modalità di svolgimento delle prove di selezione per l'ammissione al master.

Art. 77 (Crediti riconoscibili in ingresso)

1. Ai fini del completamento dei master universitari, possono essere riconosciuti come crediti acquisiti, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività svolte in corsi di alta formazione o di formazione permanente, organizzati dalla Scuola. Il Consiglio Scientifico-Didattico può riconoscere crediti in ingresso parzialmente o integralmente in base alla congruità e comparabilità delle attività svolte e delle relative verifiche di apprendimento, rispetto al livello di conoscenze, competenze e professionalità, che si intende conseguire attraverso lo svolgimento del master.

2. Analogamente possono essere riconosciuti come crediti in ingresso, anche altre attività formative e di perfezionamento delle quali esista idonea attestazione.

3. I crediti acquisiti per il conseguimento del titolo che dà accesso al master non possono essere riconosciuti come crediti in ingresso.

4. Il numero dei crediti riconoscibili, per un massimo complessivo di 12 (dodici) crediti, in conformità ai precedenti commi, e le modalità per il loro riconoscimento sono indicati, per ciascun master attivato, nel relativo Disciplinare, approvato ai sensi dell'art. 81.

Art. 78 (Verifiche intermedie e finali)

1. Salvo quanto previsto dal precedente art. 77, l'acquisizione dei crediti corrispondenti alle varie attività formative è subordinata a verifiche periodiche di apprendimento. Assolti gli obblighi previsti dal percorso formativo, l'allieva/o è ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo.

2. Le modalità di svolgimento delle verifiche intermedie e della prova finale sono stabilite dal Disciplinare di ciascun master.

Art. 79 (Tirocinio)

1. 1. Il tirocinio curriculare (d'ora innanzi anche stage) previsto all'interno del master consiste in un periodo di formazione presso un ente pubblico o privato che offre alla/al tirocinante la possibilità di effettuare una prima esperienza nell'ambito del mondo del lavoro in vista di future scelte occupazionali.

2. Attraverso lo stage le/i tirocinanti possono verificare l'applicazione pratica delle nozioni teoriche acquisite nel proprio percorso formativo ed hanno modo di conoscere un contesto organizzativo dove sperimentare una specifica attività lavorativa.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

3. Lo stage curriculare può avere una durata minima di 3 (tre) mesi (300 ore) ed una durata massima di 12 (dodici) mesi; la durata deve comunque essere coerente con i tempi di realizzazione degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento lo stage è disciplinato dalla normativa vigente.

Art. 80 (Titolo di master universitario)

1. Il conseguimento del titolo di master universitario di primo e secondo livello è subordinato al rispetto degli obblighi di frequenza, all'acquisizione dei CFU previsti e al superamento delle prove di verifica intermedia e finale. Il titolo è rilasciato dalla/dal Rettrice/Rettore della Scuola.

2. Sulla base di apposite convenzioni, la Scuola può rilasciare il master universitario anche congiuntamente con altre istituzioni universitarie italiane e straniere.

Art. 81 (Disciplinare)

1. Ciascun master universitario è regolato da un apposito Disciplinare, approvato dalla/dal Rettrice/Rettore o sua/o delegata/o, su proposta della/del Direttrice/Direttore del master.

2. Il Disciplinare determina:

- a) i diritti e i doveri delle/degli allieve/i;
- b) il regolamento didattico con l'indicazione delle attività formative previste;
- c) il numero dei crediti attribuito a ciascuna attività formativa ed alla prova finale;
- d) gli obblighi di frequenza;
- e) la misura e le modalità di riconoscimento dei crediti in ingresso, se previsto;
- f) le modalità e i tempi di svolgimento delle verifiche periodiche di apprendimento e della prova finale.

CAPO II - CORSI DI ALTA FORMAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA

Art. 82 (Corsi di alta formazione e formazione continua)

1. In attuazione dello Statuto e del Regolamento didattico d'Ateneo, la Scuola può istituire, ai sensi della normativa vigente, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, diversi dai master universitari di cui al precedente Capo, alla conclusione dei quali possono essere rilasciati attestati di frequenza e, ove previsto, crediti universitari.

2. I Corsi di cui al comma precedente sono finalizzati a fornire una specializzazione approfondita in settori specifici di particolare interesse per il mercato del lavoro qualificato.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Art. 83 (Norme generali relative ai Corsi di alta formazione e formazione continua)

1. Gli Istituti ovvero i Centri di ricerca interdisciplinari presiedono la procedura di istituzione dei Corsi, con le stesse modalità previste all'art. 73.
2. I Corsi possono essere proposti da professoressa e professori e ricercatrici e ricercatori afferenti agli Istituti e ai Centri di ricerca interdisciplinari della Scuola.
3. L'organo competente dell'Istituto o del Centro di ricerca interdisciplinare esamina le proposte di istituzione esprimendosi sulla validità scientifica e sulla fattibilità in termini di budget. La proposta deve contemplare almeno la seguente documentazione:
 - *progetto formativo*: contenente l'analisi dei fabbisogni ed obiettivi formativi; l'articolazione didattica e gli eventuali crediti formativi universitari, le esigenze logistico/organizzative e, se previsti, i soggetti esterni coinvolti;
 - *piano finanziario* a sostegno dell'iniziativa.
4. L'istituzione di un corso è deliberata dal Senato accademico all'atto dell'approvazione del "Piano delle attività di alta formazione" di cui al successivo art. 85.
5. Nel caso in cui una proposta di istituzione di un corso non sia inserita nel suddetto Piano, e neppure, per ragioni di urgenza, in occasione del monitoraggio semestrale di cui all'art 85, comma 2, l'approvazione avviene da parte dell'organo competente dell'Istituto o del Centro di ricerca interdisciplinare e successivamente è comunicata al Senato Accademico.
6. I Corsi sono attivati con decreto della/del Rettore/Rettrice o sua/o delegata/o.
7. Le modalità di accesso ai corsi è definito nei rispettivi bandi o avvisi di selezione.

Art. 84 (Norme specifiche relative ai Corsi di alta formazione e formazione continua)

1. I Corsi di cui al presente Capo possono prevedere il rilascio di crediti universitari - CFU. In tal caso si applica l'art. 78.
2. Alla fine del Corso la Scuola rilascia un attestato di partecipazione con l'indicazione, ove previsto, del superamento degli esami finali e del conseguimento dei CFU.

Art. 85 (Piano delle attività formative)

1. Sulla base delle proposte presentate dagli Istituti e dai Centri di ricerca interdisciplinari, il Senato approva annualmente il "Piano delle attività di alta formazione" per l'anno accademico successivo.
2. Al termine del primo semestre il Piano può essere integrato con nuove attività formative ivi comprese quelle già istituite a seguito della sua prima approvazione. Il Senato accademico approva il Piano, come integrato a seguito del monitoraggio semestrale.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Art. 86 (Copertura finanziaria)

1. La sostenibilità economico-finanziaria dei master e dei corsi di alta formazione istituzionali è assicurata mediante:

- a) quote di iscrizione dei partecipanti;
- b) eventuali contributi di enti e soggetti esterni pubblici e privati;
- c) eventuali stanziamenti approvati dal Consiglio di amministrazione.

2. Ai percorsi formativi di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel Titolo III del “Regolamento per la disciplina dei prelievi e delle relative procedure sulle attività della Scuola Superiore Sant’Anna”.

3. Le ore di formazione erogate dal personale docente e ricercatore interno ai fini dell’assolvimento dell’obbligo didattico sono contabilizzate nei costi di progetto al fine della determinazione del residuo ripartibile.

Art. 87 (Tutor)

1. Per compiti di supporto alla programmazione delle attività didattiche può essere attivata la figura del Tutor da ricoprire con profili di particolare qualificazione tecnico-scientifica e professionale.

2. La/il Tutor svolge attività organizzative a sostegno della didattica, di collegamento tra docenti e coordinamento per le attività di tirocinio. Inoltre svolge attività di assistenza dalle/dagli allieve/i nella didattica e negli aspetti logistici.

Art. 88 (Docenze e incarichi organizzativi)

1. Le attività didattiche dei percorsi formativi sono affidate, di norma, a professoressa e professori e ricercatrici e ricercatori della Scuola e sono soggette alle disposizioni contenute nel “Regolamento per l’impegno didattico del personale docente e ricercatore della Scuola”.

2. Possono essere affidati incarichi esterni anche a personale di alta qualificazione e specializzazione. Le modalità di affidamento sono definite nel “Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento”.

Art. 89 (Collaborazioni esterne)

1. I master e i Corsi di alta formazione possono essere attivati in collaborazione o per conto di soggetti finanziatori terzi, pubblici e/o privati, con le modalità previste al Titolo II del “Regolamento per la disciplina dei prelievi e delle relative procedure sulle attività della Scuola Superiore Sant’Anna”.

Art. 90 (Sistema di Gestione della Qualità)

1. Le attività contenute nel presente Libro devono essere realizzate secondo le modalità e la modulistica previste dal Manuale del Sistema di Gestione della Qualità.



LIBRO V: ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

Articolo 91 – Finalità e tipologie di attività

1. Le attività di orientamento hanno l'obiettivo di favorire una scelta del percorso universitario consapevole e corrispondente alle attitudini e alle aspirazioni di ogni studentessa e studente delle scuole superiori, oltre a far conoscere l'offerta formativa della Scuola.
2. La Scuola realizza progetti specifici di orientamento al fine di promuovere l'accesso agli studi universitari di giovani di talento provenienti da contesti socio-economici svantaggiati, in particolare per figlie/figli di genitori non laureati per facilitare la valorizzazione del merito combinata con la mobilità sociale.
3. Il Piano delle iniziative complessive di orientamento della Scuola è approvato dai Consigli delle Classi accademiche e dal Senato entro il 31 dicembre di ogni anno. Le iniziative di orientamento sono destinate alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori e possono prevedere, tra le altre, la consulenza informativa, la realizzazione di iniziative di orientamento a carattere residenziale presso la Scuola, l'organizzazione di giornate di orientamento tematiche, la presentazione dell'offerta formativa presso le scuole superiori, incontri di approfondimento sulle prove di concorso e la partecipazione a iniziative di orientamento a carattere nazionale.

Articolo 92 – Soggetti coinvolti

1. La realizzazione delle attività di orientamento prevede il coinvolgimento dei seguenti attori:
 - Pro-Rettore/Pro-Rettore alle attività di orientamento con il supporto di delegate e delegati coordinatori di specifiche attività;
 - docenti referenti delle aree scientifiche;
 - docenti coinvolti nella realizzazione delle iniziative;
 - allieve e allievi tutor;
 - strutture amministrative di supporto.
2. L'attività di orientamento rientra tra i compiti istituzionali del personale docente come parte integrante dell'impegno didattico previsto dalla normativa vigente.
3. Le allieve e gli allievi tutor svolgono le attività previste sotto la supervisione ed il coordinamento della Pro-Rettore o del Pro-Rettore con il supporto della struttura amministrativa competente. La Scuola può riconoscere un contributo didattico aggiuntivo alle allieve e agli allievi per la partecipazione alle attività di orientamento.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

LIBRO VI: SEASONAL SCHOOL

Art. 93 - (Seasonal School)

1. La Scuola può istituire Seasonal School, percorsi formativi di eccellenza a carattere interdisciplinare, su tematiche di ricerca della Scuola, destinati a studentesse e studenti universitari iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, anche a ciclo unico, e ai corsi di dottorato di ricerca che abbiano i medesimi requisiti di profitto stabiliti per le allieve e gli allievi della Scuola. Le studentesse e gli studenti laureati da meno di 6 mesi sono equiparati alle candidate e ai candidati iscritti ad un percorso di studi.
2. Le Seasonal School sono, di norma, svolte in lingua inglese.

Art. 94 - (Piano Annuale)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno i Consigli delle Classi Accademiche ed il Senato approvano il Piano Annuale delle Seasonal School per l'anno accademico successivo. Il Piano contiene le proposte vagliate dalla Commissione di cui al successivo art. 95 e i criteri generali per la procedura di selezione nonché i requisiti di partecipazione, gli obblighi di frequenza e le modalità di verifica dell'apprendimento.

Art. 95 - (Procedura per l'istituzione di una Seasonal School)

1. Le Seasonal School possono essere proposte da personale docente e di ricerca della Scuola.
2. La proposta deve comprendere: il progetto formativo contenente l'analisi dei fabbisogni ed obiettivi formativi, l'articolazione didattica e i crediti formativi universitari, le esigenze logistico/organizzative e, se previsti, i soggetti esterni coinvolti.
3. Le proposte sono valutate da una apposita Commissione composta dai Presidi e dal Pro-Rettore all'Alta Formazione che si esprime sulla validità scientifica e sulla sostenibilità finanziaria, logistica e di risorse.
2. L'acquisizione dei CFU è subordinata al rispetto degli obblighi di frequenza e al superamento delle prove di verifica di apprendimento previste.
3. Al termine della Seasonal School la Scuola Superiore Sant'Anna rilascia un attestato ai sensi dell'art. 7, comma 6, dello Statuto.
4. La Scuola può attivare convenzioni con altre istituzioni universitarie e prevedere riserve di posti per la partecipazione alle Seasonal School.
5. Soggetti pubblici o privati possono prevedere l'erogazione di borse di studio finalizzate alla partecipazione ai corsi. Le quote di partecipazione prevedono la riduzione in base alla fascia ISEE del partecipante. Gli allievi delle Seasonal risiedono prioritariamente presso le strutture collegiali della Scuola in base alla disponibilità degli alloggi.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

LIBRO VII: BORSE DI STUDIO E FORME DI COLLABORAZIONE DELLE ALLIEVE, DEGLI ALLIEVI, DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

CAPO I - CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO

Art. 96 (Tipologie)

1. La Scuola Superiore Sant'Anna conferisce borse finalizzate allo svolgimento di attività di studio e di ricerca nell'ambito delle sue strutture e precisamente:

- borse post-laurea per attività di studio e di ricerca (L. 240/2010 e successive modificazioni);
- borse di studio per il perfezionamento all'estero (L. 398/1989 e successive modificazioni).

Le borse di studio sono gestite presso gli Istituti e i Centri di ricerca interdisciplinari e sono attivate mediante richiesta della/del docente proponente che garantisce l'interesse scientifico dell'attività di studio e/o di ricerca.

2. La/il docente della Scuola sotto la cui supervisione l'assegnataria/o della borsa svolge la propria attività è responsabile dell'attuazione del programma di studio e/o ricerca e riveste la qualifica di tutor accademico.

3. Le previsioni del presente Capo non escludono la possibilità per la Scuola di attivare forme diverse di incentivazione economica dell'attività di studio, previa, in ogni caso, autorizzazione da parte degli organi competenti.

4. Le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e dottorato di ricerca, Corsi PhD, sono conferite a studentesse e studenti italiane/i e straniere/i risultate/i vincitrici/vincitori del relativo concorso pubblico. Il numero delle borse, le relative modalità di erogazione e il trattamento fiscale e previdenziale sono disciplinate nel Libro III del presente Regolamento.

Art. 97 (Finanziamento)

1. Le borse post-laurea finalizzate ad attività di studio e/o di ricerca non comportano alcun onere finanziario per la Scuola ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività stessa e degli eventuali costi assicurativi. Esse sono finanziate esclusivamente da Enti e/o Istituzioni pubbliche e/o private sulla base di specifiche Convenzioni stipulate con la Scuola, nel cui ambito può essere stabilito che a quest'ultima sarà conferito l'onere di provvedere all'attivazione della procedura tramite pubblicazione del bando di concorso, secondo le previsioni di cui all'art. 96 del presente Capo.

2. Le borse post-laurea per attività di studio e/o ricerca sono finanziate altresì tramite fondi in disponibilità delle/dei docenti della Scuola derivanti da convenzioni, contratti, contributi, collaborazioni di qualunque genere con altri Enti Pubblici e privati, purché essi prevedano la possibilità di destinare il finanziamento anche al conferimento di borse di studio.

3. Le borse erogate per le attività di perfezionamento all'estero sono finanziate tramite fondi assegnati annualmente dal MUR con proprio decreto e ripartiti con delibera del Senato Accademico tra gli Istituti.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

4. I fondi di cui al precedente comma possono essere integrati mediante risorse finanziarie in disponibilità delle/dei docenti della Scuola provenienti da convenzioni, contratti, contributi, collaborazioni di qualunque genere con altri Enti pubblici e privati, purché utilizzabili a tale scopo, e previo parere favorevole degli Istituti nel cui ambito ricadono le predette risorse.

Art. 98 (Gestione delle borse)

1. Tutti i procedimenti e provvedimenti connessi con le borse di cui al presente articolo sono gestiti dall'Istituto o Centro di Ricerca Interdisciplinare di riferimento, sotto la responsabilità, per quanto di competenza, della/del Direttrice/Direttore e della/del Coordinatore/Coordinatrice e della/del Responsabile amministrativa/o.
2. Spettano all'Istituto o Centro di Ricerca Interdisciplinare le competenze in materia di pagamento dei ratei delle borse.

Art. 99 (Procedura di attivazione e bando di selezione)

1. La/il docente presenta agli organi dell'Istituto o del Centro di Ricerca Interdisciplinare la proposta e/o le proposte di attivazione con l'indicazione della tipologia, della durata, dell'importo e delle modalità di finanziamento della/e borsa/e, il programma scientifico ed il nominativo della/del tutor accademico cui è affidata la supervisione del borsista.
2. Relativamente alle borse finanziate su una quota dei fondi MUR, come individuate all'art. 97 del presente Capo, il Senato Accademico stabilisce il numero delle borse da attivare annualmente e ripartisce le risorse tra gli Istituti.
3. La selezione dei candidati per il conferimento di una borsa è effettuata mediante un apposito bando di selezione pubblica emanato con provvedimento della/del Direttrice/Direttore del Direttore dell'Istituto o del Coordinatore/Coordinatrice del Centro di Ricerca Interdisciplinare interessato e pubblicato sull'Albo on-line della Scuola. Il bando, in accordo con la tipologia di borsa conferita dalla Scuola, dovrà indicare:
 - il programma di studio e/o scientifico che il candidato dovrà svolgere unitamente all'area disciplinare di riferimento;
 - il programma di studio oggetto del periodo di formazione all'estero ed, eventualmente, l'Istituzione estera che ospiterà l'assegnataria/o della borsa;
 - la/il tutor accademico incaricato di seguire il regolare svolgimento del programma di studio e/o scientifico da parte del borsista;
 - il titolo di studio richiesto o il corso di studio al quale il candidato deve essere iscritto per poter partecipare al concorso;
 - l'eventuale limite di età che per i proponenti la domanda per il conferimento di borse di studio per il perfezionamento all'estero non può superare i ventinove anni da intendersi compiuti entro il termine di presentazione della domanda;
 - i termini di scadenza e le modalità di presentazione della domanda;
 - le date e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali;
 - la durata della borsa, il suo ammontare e le modalità di erogazione;
 - la possibilità di proroga;



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

- i diritti e obblighi dei vincitori;
- i termini di chiusura del procedimento concorsuale e la/il funzionaria/o responsabile.

Per ogni selezione la/il Direttrice/Direttore dell'Istituto o il Coordinatore/Coordinatrice del Centro di Ricerca Interdisciplinare competente nomina, con apposito provvedimento, una commissione di selezione di cui fa parte la/il tutor accademico ed almeno altri due componenti che potranno essere anche membri esterni alla Scuola.

4. Ciascuna commissione dispone di cento punti; per conseguire l'idoneità ciascun candidato deve riportare un punteggio non inferiore a settanta. Sulla base dei punteggi riportati, la commissione formula una graduatoria di merito in base alla quale sono attribuite le borse.

5. La borsa è conferita con provvedimento della/del Direttrice/Direttore di Istituto o del/della Coordinatore/Coordinatrice del Centro di Ricerca Interdisciplinare competente; la decorrenza della borsa è fissata nel primo giorno del mese successivo a quello del decreto di conferimento, salva diversa decorrenza disposta dalla/dal Direttrice/Direttore di Istituto o dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice del Centro di Ricerca Interdisciplinare sulla base di motivate esigenze.

6. Ai vincitori viene inviata comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa. Essi sono tenuti a sottoscrivere una lettera di accettazione entro otto giorni dalla notifica.

7. Al termine dell'attività di studio e/o ricerca e prima dell'erogazione dell'ultima rata, il borsista è tenuto a presentare alla/al Direttrice/Direttore di Istituto o al/alla Coordinatore/Coordinatrice del Centro di Ricerca Interdisciplinare una relazione scritta sull'attività svolta, sottoscritta dalla/dal tutor accademico.

Art. 100 (Importo delle borse, modalità di pagamento)

1. L'importo delle borse di cui al presente Capo, commisurato al programma di attività da svolgersi nonché alle indicazioni contenute nella Convenzione sottoscritta con l'Ente esterno finanziatore, non potrà essere inferiore all'importo minimo mensile di Euro 1.000,00.

2. Le borse vengono erogate in rate mensili posticipate.

3. Salvo quanto previsto nel successivo art. 101 del presente Capo, la/il tutor accademico è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ufficio competente, anche via e-mail, eventuali irregolarità intervenute nello svolgimento dell'attività del borsista, rilevanti ai fini dell'interruzione nell'erogazione dei rati mensili della borsa.

Art. 101 (Diritti, obblighi e incompatibilità)

1. Le borse di cui al presente Libro non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

2. Il borsista non può svolgere attività di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, o attività di consulenza retribuite aventi natura continuativa, che non siano state preventivamente autorizzate dall'organo competente dell'Istituto o del Centro di ricerca interdisciplinare.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

3. Il borsista può essere chiamato a svolgere attività seminariale e tutoriale purché collegata al proprio programma di ricerca, sotto la guida e la responsabilità di una/un docente della Scuola.

4. Il borsista ha l'obbligo di svolgere le attività previste dal programma di studio e/o di ricerca seguendo le indicazioni e sotto la guida della/del tutor accademico.

5. Il borsista ha l'obbligo di compiere continuativamente la propria attività presso gli Istituti o Centri di Ricerca Interdisciplinari della Scuola e/o presso le strutture straniere da questa indicate, rispettandone le norme organizzative interne. Ad eccezione dei casi di differimento o sospensione previsti dal successivo art. 99, l'assegnataria/o che non concluda il periodo di studio all'estero o che non svolga correttamente l'attività di approfondimento decade dal diritto della stessa. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di effettivo svolgimento dell'attività già prestata. La decadenza è disposta, sentita/o la/il tutor accademica/o, dalla/dal Direttrice/Direttore di Istituto o dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice del Centro di Ricerca Interdisciplinare con provvedimento motivato.

Art. 102 (Disposizioni fiscali e previdenziali)

1. Le borse di studio di cui al presente Libro non configurano un rapporto di lavoro con la Scuola, essendo finalizzate alla sola formazione dei borsisti e non danno luogo e diritto a trattamenti previdenziali.

2. Le borse post-laurea per attività di studio costituiscono base imponibile IRPEF per il percipiente (DPR 917/1986 – TUIR e successive modificazioni), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP per la Scuola (Dlgs 446/1997 e successive modificazioni.).

3. Le borse post-laurea per attività di ricerca beneficiano del regime di esenzione IRPEF previsto dall'art. 4 comma 3 della Legge n. 210 del 1998 e successive modificazioni, in forza dell'espresso richiamo ivi contenuto alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 6, della Legge 398/1989 e successive modificazioni e non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP della Scuola ai sensi del Dlgs 446/1997 e successive modificazioni.

4. Le borse di studio per i corsi di perfezionamento all'estero di cui alla L. 398/1989 e successive modificazioni beneficiano del regime di esenzione IRPEF in forza dell'espresso richiamo da parte dell'art. 6, comma 6 della stessa Legge all'art. 4 della Legge 476/1984 e successive modificazioni e non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP della Scuola (Dlgs 446/1997 e successive modificazioni).

Art. 103 (Rinuncia, proroga, differimenti, sospensioni)

1. Se il vincitore della borsa rinuncia subentra il primo candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria.

2. Qualora la rinuncia del borsista intervenga successivamente nel corso del periodo di assegnazione, la borsa può essere conferita dalla/dal Direttrice/Direttore di Istituto o dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice del Centro di Ricerca Interdisciplinare al primo candidato in posizione utile nella graduatoria; in tal caso l'assegnataria/o usufruisce dell'importo residuo della borsa e della durata iniziale della stessa, salvo eventuale proroga.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

3. La proroga della borsa è disposta con provvedimento della/del Direttrice/Direttore di Istituto o dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice del Centro di Ricerca Interdisciplinare su proposta della/del tutor accademica/o, previa verifica dei requisiti previsti e della disponibilità dei fondi.
4. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento delle borse verranno consentiti a coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla Legge n. 53/2000 e successive modificazioni per il sostegno della maternità e della paternità.
5. Il differimento della data di inizio della borsa ovvero la sua interruzione, per un periodo non superiore a sei mesi, per motivi diversi da quelli previsti al comma precedente, potrà essere disposto dagli Organi dell'Istituto o del Centro di Ricerca Interdisciplinare, su richiesta scritta dell'assegnataria/o approvata dalla/dal tutor accademica/o.

Art. 104 (Assicurazione)

1. La Scuola Superiore Sant'Anna provvede ad assicurare i titolari delle borse mediante polizza assicurativa cumulativa sia contro gli infortuni che possono verificarsi durante il periodo di fruizione della borsa, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone, animali e cose che il borsista possa provocare.

Art. 105 (Mensa)

1. È data facoltà ai titolari delle borse di studio di cui al presente Capo di usufruire dei pasti presso la mensa della Scuola, secondo le condizioni previste. Il bando di concorso può prevedere che l'ammontare della borsa assegnata sia comprensivo di un numero di buoni pasto gratuiti, da utilizzare presso le strutture della Scuola.

Art. 106 (Borse di studio post-laurea per attività di studio e ricerca)

1. Le borse post-laurea per attività di studio e di ricerca sono destinate a studentesse/studenti italiane/i e straniere/i che abbiano conseguito il diploma di laurea, laurea magistrale o titoli equipollenti ovvero a studentesse/studenti iscritte/i ai Master Universitari di I e II livello, attivati dalla Scuola anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie.
2. I titolari di borse post-laurea per attività di studio e di ricerca possono partecipare a gruppi e progetti di ricerca della Scuola ovvero a progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altre Istituzioni straniere internazionali, ove compatibili con i relativi Bandi.
3. Le borse sono conferite per un periodo adeguato a consentire la realizzazione del programma di studio e/o di ricerca. La durata iniziale è pari, di norma, a dodici mesi, salvo che la realizzazione del programma non permetta l'attivazione ab initio di una borsa con durata superiore. Le borse di studio post-laurea possono essere prorogate oppure rinnovate per un medesimo periodo sino alla durata massima di trentasei mesi.
4. Nell'ambito delle Convenzioni di cui all'art. 97 del presente Regolamento, l'Ente esterno finanziatore della borsa può concorrere alla determinazione del programma scientifico di studio e/o di ricerca che sarà sviluppato dall'assegnataria/o e alla sua durata.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Art. 107 (Borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero)

1 Le borse di perfezionamento all'estero, sono riservate a cittadini italiani ed europei laureati in istituzioni universitarie italiane o estere, di età non superiore a ventinove anni alla data di scadenza della presentazione della domanda.

2. La proposta di attivazione della borsa avanzata dalla/dal docente di Istituto o del Centro di Ricerca Interdisciplinare dovrà contenere la descrizione dell'attività di perfezionamento, l'eventuale indicazione dell'Istituzione estera o internazionale che ospiterà l'assegnataria/o della borsa nell'ambito dei rapporti di collaborazione dell'Istituto o del Centro di Ricerca Interdisciplinare e/o della Scuola, il nominativo della/del tutor responsabile presso la stessa, la durata della permanenza all'estero e l'importo della borsa.

3. Le borse hanno durata compresa tra sei e dodici mesi e le/gli studentesse/studenti risultate/i assegnatarie/i di una borsa a questo titolo non possono usufruirne una seconda volta.

CAPO II - FORME DI COLLABORAZIONE DELLE/DEGLI ALLIEVE/I E DELLE/DEGLI STUDENTESSE/STUDENTI

Art. 108 (Attività a tempo parziale)

1. I seguenti articoli disciplinano le forme di collaborazione delle/degli allieve/i e delle/degli studentesse/studenti degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dalla Scuola e al tutorato, secondo quanto disposto dall'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e successive modificazioni che disciplina le attività a tempo parziale delle/degli studentesse/studenti.

2. Le attività a tempo parziale non possono avere ad oggetto le attività di docenza, lo svolgimento degli esami, nonché l'assunzione di responsabilità amministrative.

3. Tali collaborazioni devono configurarsi come aggiuntive o integrative e non sostitutive delle mansioni istituzionalmente svolte dal personale tecnico-amministrativo. Pertanto, non devono essere utilizzate per sostituire carenze d'organico o turni di lavoro non espletabili dal personale stesso.

4. Le attività possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- a) servizi di orientamento;
- b) servizi di tutorato;
- c) accoglienza ed assistenza a favore di studentesse e studenti straniere/i, anche in mobilità nell'ambito dei Programmi comunitari;
- d) assistenza a studentesse e studenti disabili;
- e) assistenza tecnica e organizzativa in occasione di congressi, convegni, manifestazioni culturali e seminari;
- f) assistenza a servizi informatici;
- g) raccolta, classificazione e conservazione del materiale di archivio presso la Biblioteca o le strutture della Scuola.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

5. L'ambito effettivo di riferimento delle attività, fermo restando quanto previsto dal comma 2, è individuato di volta in volta dalla/dal richiedente la collaborazione, Responsabile dell'attività. Quest'ultima/o indirizza la propria richiesta alla/al Direttrice/Direttore Generale il quale con il supporto dell'ufficio competente e con proprio provvedimento emana un apposito bando di selezione. Tale bando potrà essere emanato anche a seguito di una ricognizione dei fabbisogni di tutte le strutture della Scuola, promossa dalla/dal Direttrice/Direttore Generale.

6. Il Consiglio di amministrazione determina annualmente, in sede di definizione del Bilancio di previsione annuale autorizzatorio, l'entità dei finanziamenti da destinare alle attività a tempo parziale. Le collaborazioni possono essere finanziate, laddove ammissibili, su specifici fondi.

Art. 109 (Beneficiari)

1. Alle collaborazioni possono accedere le/gli allieve/i ordinarie/ordinari di I e di II livello e a ciclo unico. Sono escluse/i le/gli allieve/i del primo anno dei Corsi ordinari di I livello e di ciclo unico nonché coloro che siano autorizzati a svolgere, nel periodo in cui la collaborazione deve espletarsi, soggiorni fuori sede per un periodo superiore a tre mesi.

2. Se richiesto dalla/dal Responsabile dell'attività, le collaborazioni possono essere rivolte anche alle/agli studentesse/studenti dei corsi di laurea magistrale (non allieve/i della Scuola) attivati dalla Scuola in convenzione con altre istituzioni universitarie. Le previsioni del presente Capo, laddove rivolte alle/agli allieve/i, si intendono vevoli anche per le/gli studentesse/studenti di laurea magistrale.

3. Le/gli allieve/i e gli studenti/studentesse potranno accedere una sola volta alle collaborazioni per ogni anno accademico di riferimento, salvo eventuali proroghe della collaborazione in corso.

Art. 110 (Bando di selezione)

1. I bandi di selezione sono emanati per anno accademico e possono assegnare collaborazioni per ciascuna/o allieva/o e studentessa/studente sino ad un numero massimo di 200 ore.

2. Ciascun bando, che può essere strutturato in sezioni in funzione della tipologia di destinatari e di attività previste, indica:

- a) il numero di ore entro il limite massimo di cui al precedente comma, le attività previste ed il termine massimo di espletamento delle stesse;
- b) il nominativo della/del Responsabile dell'attività;
- c) i requisiti di ammissione;
- d) le modalità ed i termini di presentazione della domanda;
- e) i criteri generali di valutazione delle candidature e formazione della graduatoria;
- f) l'eventuale presenza di un colloquio motivazionale ed attitudinale, specificando la sua incidenza ai fini della redazione della graduatoria.

3. I criteri di valutazione delle candidature valorizzano il merito negli studi e attribuiscono precedenza, a parità di curriculum formativo, alle/agli allieve/i e studentesse/studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate. A tal fine la Scuola si avvale dell'indicatore ISEE secondo il valore dell'ultimo documento



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

presentato. Alla mancata presentazione dell'ISEE da parte dell'allieva/o consegue l'attribuzione della fascia reddituale più alta.

4. Il bando, emanato con provvedimento del Direttore Generale, è pubblicato in un'apposita sezione della rete intranet della Scuola e comunicato, tramite l'ufficio competente, alle categorie interessate.

Art. 111 (Graduatoria)

1. Nell'ipotesi in cui le candidature siano pari o in numero inferiore alle collaborazioni bandite l'attività a tempo parziale si instaura previo giudizio di idoneità espresso dalla/dal Responsabile dell'attività. Detto giudizio è formulato a seguito di apposito colloquio.

2. Qualora le candidature siano superiori alle posizioni bandite, la/il Responsabile dell'U.O. Allievi Ordinari e Lauree Magistrali, congiuntamente con la/il Responsabile dell'attività, provvederà a predisporre una graduatoria dei candidati espressa in centesimi, sulla base dei criteri definiti nel bando.

3. La graduatoria è approvata con Provvedimento del Direttore Generale pubblicato nell'apposita sezione della rete intranet della Scuola e comunicato, tramite l'ufficio competente, ai candidati.

Art. 112 (Compenso orario)

1. Il Consiglio di amministrazione definisce, periodicamente, il compenso orario delle collaborazioni. La prestazione richiesta all'allieva/o e/o studentessa/studente comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite stabilito dalla normativa vigente.

Art. 113 (Contratto)

1. Il contratto di collaborazione è stipulato con lettera di incarico del Direttore Generale, firmata per accettazione dall'allieva/o e/o studentessa/studente.

2. Il contratto deve contenere:

- i dati dell'assegnataria/o;
- il numero di ore complessivo ed il termine massimo di svolgimento della prestazione;
- il compenso, le modalità di corresponsione ed i fondi sui quali grava la spesa;
- l'indicazione secondo cui il compenso è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- il nominativo della/del Responsabile dell'attività;
- l'espressa indicazione della presenza della copertura assicurativa della Scuola contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;
- l'obbligo dell'allieva/o e/o studentessa/studente di rispettare il Codice di comportamento della Scuola;
- le possibili cause di scioglimento anticipato della collaborazione.

3. In tutti i casi in cui il contratto si sciogla anticipatamente la collaborazione è stipulata dalla/dal Direttrice/Direttore Generale con l'allieva/o e/o studentessa/studente che segue in graduatoria.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

All'assegnataria/o uscente la Scuola corrisponderà una quota di retribuzione proporzionale al numero di ore di collaborazione prestate.

Art. 114 (Orario di lavoro e modalità di pagamento)

1. L'orario di lavoro è concordato con la/il Responsabile dell'attività. Tale orario tiene conto delle esigenze dell'allieva/o e/o studentessa/studente in modo che le collaborazioni interferiscano quanto meno possibile con la frequenza ai corsi e con l'attività di studio.
2. L'assegnataria/o è tenuto a compilare e firmare un prospetto ore propedeutico alla liquidazione del compenso. Detto prospetto è quindi sottoposto alla firma della/del Responsabile dell'attività, da considerare quale attestazione di resa prestazione.
3. La retribuzione relativa alle collaborazioni svolte sarà effettuata dall'ufficio competente, di norma, mensilmente a partire dalla scadenza del primo mese dalla data d'inizio della collaborazione, salva la possibilità, per l'assegnataria/o di richiedere il pagamento alla conclusione della collaborazione.

Art. 115 (Incompatibilità)

1. La collaborazione è incompatibile con eventuali altre collaborazioni attivate allo stesso titolo, nonché con l'instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con terzi o di collaborazione ad altro titolo con la Scuola, siano essi precedenti o meno l'inizio del rapporto in oggetto, e con la percezione di borse di studio o altre provvidenze oltre quelle normalmente erogate dalla Scuola come contributi ordinari, vitto e alloggio.
2. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà diritto al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.